

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
405/2015/R/COM**

**FATTURAZIONE NEL MERCATO RETAIL
MODALITÀ DI FATTURAZIONE PER LE FATTURE DI PERIODO E PER LE FATTURE
DI CHIUSURA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale
30 luglio 2015*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento, avviato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con deliberazione 7 agosto 2014, 412/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 412/2014/R/EFR), per l'adozione di provvedimenti diretti all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 102/14 in materia di efficienza energetica e definisce specifiche regole in tema di modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali del mercato retail, con riferimento sia alle fatture di periodo sia alle fatture di chiusura del rapporto contrattuale. Tale procedimento si inquadra nell'ambito di quanto previsto nel Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018 relativamente all'obiettivo strategico OS7 e con particolare riferimento alla previsione di revisione del quadro regolatorio al fine di affrontare approfonditamente la questione delle fatture di conguaglio, incentivando la fatturazione basata sui consumi effettivi o sulle autoletture [7.c].

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **30 settembre 2015**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	4
2.	ATTUALE CONTESTO REGOLATORIO	8
3.	ORIENTAMENTI GENERALI SU FATTURAZIONE	16
	I ORIENTAMENTO: AMBITO DI APPLICAZIONE	17
	II ORIENTAMENTO: MODIFICHE DISCIPLINA SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA	18
	III ORIENTAMENTO: DATI DI MISURA DA UTILIZZARE NELLA FATTURAZIONE	19
4.	ORIENTAMENTI SU FATTURAZIONE DI PERIODO	20
	I ORIENTAMENTO: PERIODICITÀ FATTURAZIONE	20
	II ORIENTAMENTO: INCENTIVO UTILIZZO AUTOLETTURA	24
	III ORIENTAMENTO: CRITERI QUANTIFICAZIONE CONSUMI STIMATI	26
	IV ORIENTAMENTO: DISCIPLINA FATTURE MISTE.....	29
5.	ORIENTAMENTI SU FATTURE DI CHIUSURA	35
	I ORIENTAMENTO: OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA DI CHIUSURA	38
	II ORIENTAMENTO: UTILIZZO AUTOLETTURA.....	39
	III ORIENTAMENTO: INDENNIZZI PER FATTURAZIONE DI CHIUSURA TARDIVA.....	41

1. Introduzione e obiettivi dell'intervento

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- 1.1 Sul tema della fatturazione dei consumi¹, la normativa comunitaria assegna primaria importanza all'accesso ai dati di consumo e alla relativa consapevolezza dei clienti finali; in particolare, dalle Direttive 2009/72 e 2009/73 discende che l'accesso a dati di consumo oggettivi e trasparenti è un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori; e che da ciò consegue l'importanza di dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia elettrica e gas. Inoltre, la Direttiva 2012/27 in materia di efficienza energetica, ha evidenziato l'importanza del tema della fatturazione nel consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo e di disporre di informazioni aggiornate riguardo al medesimo.
- 1.2 Nello specifico, occorre fare riferimento all'Allegato I della direttiva 2009/72/CE e all'Allegato I della direttiva 2009/73/CE, rispettivamente per il settore elettrico e per quello del gas naturale nei quali è, tra l'altro, previsto che i clienti finali (almeno domestici):
- a) siano adeguatamente informati circa il consumo effettivo di energia elettrica e di gas naturale e dei relativi costi, con una frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo e che tali informazioni siano fornite ad intervalli adeguati che tengano conto della capacità del contatore del cliente;
 - b) debbano ricevere un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato il suddetto cambiamento.
- 1.3 A tale fine, l'articolo 43, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d. lgs. 93/11) ha previsto che l'Autorità garantisca l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle citate direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e che, al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, possa effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei medesimi mercati.
- 1.4 Infine, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: d. lgs. 102/14) prevede che l'Autorità individui le modalità affinché le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo specifiche modalità indicate dal medesimo comma².

¹ Con tale nozione si intendono i dati derivanti dalle misure rilevate dai misuratori nei punti di connessione con la rete e, conseguentemente i consumi si calcolano sulla base dei prelievi dalla rete.

² In particolare, l'articolo 9, comma 6 prevede tra l'altro che:

- 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
- 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
- 3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;

OGGETTO INTERVENTO E INQUADRAMENTO NEL CONTESTO DI EVOLUZIONE DEL MERCATO *RETAIL*

- 1.5 Con la deliberazione 412/2014/R/EFR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti diretti all’attuazione delle disposizioni del d. lgs. 102/14 in materia di efficienza energetica. In tale ambito rientra altresì la definizione della regolazione in tema di modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali del mercato *retail* di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, la presente consultazione ha ad oggetto:
- la **fatturazione di periodo**, relativa a tutte le fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale;
 - la **fatturazione di chiusura**, relativa all’ultima fattura emessa che contabilizza i consumi effettuati fino all’ultimo giorno del rapporto contrattuale.
- 1.6 La fatturazione riveste primaria importanza nel rapporto tra venditore e cliente finale, tra le altre funzioni rilevanti occorre infatti considerare come il documento di fatturazione costituisce per il cliente finale lo strumento per verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte con il proprio venditore nonché per acquisire consapevolezza della spesa sostenuta. In tale ambito, occorre considerare come la definizione di una fatturazione effettuata con la periodicità coerente con le previsioni contrattuali e utilizzando, per quanto possibile, dati di consumo effettivo permettono di migliorare la qualità delle informazioni che sono trasferite al cliente finale, aumentandone la consapevolezza.
- 1.7 L’intervento in tema di fatturazione si inquadra peraltro nel contesto di evoluzione del mercato *retail* verso una concorrenza piena ed efficace. Tale evoluzione dovrà tenere conto, da un lato, del percorso di riforma delle tutele di prezzo³ nonché del completamento della riforma della tariffa elettrica di rete per i clienti domestici⁴ e, dall’altro, degli interventi specifici che l’Autorità intende proseguire ai fini dello sviluppo del Sistema informativo integrato (di seguito: SII), finalizzato ad una gestione efficiente ed efficace dei processi commerciali che coinvolgono il venditore e cliente finale (come voltura, *switching*, ecc) e, successivamente, dei flussi informativi inerenti i dati di misura.
- 1.8 Inoltre, la suddetta evoluzione del mercato *retail* deve tenere conto delle evoluzioni trainate dallo sviluppo tecnologico (es.: contatori e reti intelligenti, elettrotecnologie, domotica). In questo contesto, l’Autorità, da un lato, è tenuta a definire le modalità di messa a disposizione

4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;

5) l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.

³ Con la deliberazione 271/2015/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un percorso di riforma degli attuali meccanismi di mercato per la tutela (tutela 2.0) per il graduale assorbimento degli esistenti contratti di fornitura degli attuali meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale.

⁴ In tale ambito, l’Autorità ha indicato i propri orientamenti con il documento per la consultazione 34/2015/R/eel e con il documento per la consultazione 293/2015/R/eel

dei dati sui consumi, garantendone un accesso non discriminatorio⁵; dall'altro lato, dovranno essere definite le funzionalità dei contatori elettrici di seconda generazione in bassa tensione, anche tenuto conto di funzionalità più evolute, ai fini sia della promozione di comportamenti di consumo e di immissione efficienti, sia della partecipazione attiva della domanda al mercato dell'energia. Sempre relativamente all'attività di misura e messa a disposizione dei dati, l'Autorità ha effettuato recenti interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità dei dati di misura effettivi e il relativo incentivo da parte dell'impresa di distribuzione ad una gestione efficiente della suddetta attività⁶.

- 1.9 L'attività di misura costituisce un aspetto particolarmente rilevante da considerare per la regolare e corretta fatturazione: la definizione delle modalità di fatturazione dei consumi discende in primo luogo dalle frequenze di rilevazione dei dati di misura e dalle tempistiche di messa a disposizione al venditore dei suddetti dati. Tali elementi sono legati, a loro volta, alle caratteristiche dei misuratori per i quali l'Autorità ha previsto una specifica regolazione che indica un piano temporale per l'installazione e, per il settore elettrico, per la messa in servizio di contatori elettronici (di seguito: contatori telegestiti o *smart meter*). L'installazione e la messa in servizio di tali contatori, come noto, risulta differente tra il settore dell'energia elettrica e il settore del gas naturale.
- 1.10 Gli interventi in tema di fatturazione devono conseguentemente tenere conto delle caratteristiche dei contatori, in particolare della presenza o meno, presso i singoli punti, di contatori telegestiti. Solo la presenza di tali contatori permette al cliente finale di avere a disposizione dati di misura effettivi con frequenza mensile o comunque bimestrale in ragione della periodicità di fatturazione maggiormente diffusa, aumentando la quantità e la qualità dell'informazione sui consumi del singolo cliente. Peraltro, la variazione delle funzionalità dei contatori di seconda generazione sopra ricordata e le modifiche conseguenti in tema di modalità di trasferimento e gestione dei dati potrebbero aumentare la disponibilità (e granularità) di dati di misura effettivi, avendo un impatto diretto su alcune criticità attualmente rilevanti per la fatturazione dei clienti finali.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

- 1.11 Gli orientamenti del presente documento di consultazione riguardano interventi in tema di fatturazione sulle tematiche della periodicità di fatturazione, modalità di contabilizzazione dei consumi e fatturazione di chiusura in coerenza con il contesto normativo sopra descritto e, in particolare, dell'evoluzione definita dal d.lgs. 102/14 (cfr 1.3). Tali interventi vengono contestualizzati rispetto all'attuale situazione del mercato *retail*, benché in evoluzione, prevedendo soluzioni di immediata applicazione, per ridurre, a vantaggio del cliente finale, i casi di fatture con consumi sottostimati cui facciano seguito conguagli di importo elevato, così come i casi di fatture con consumi sovrastimati rispetto ai consumi effettivi. Non deve

⁵ In tale ambito, con il documento per la consultazione 186/2015/R/eel, *Energy footprint*: messa a disposizione dei dati di consumo storici di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione l'Autorità ha presentato gli orientamenti in merito alle diverse modalità di messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica e di prelievo di potenza ai clienti finali in bassa tensione, in attuazione dell'articolo 9, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 102/2014 con riferimento al settore elettrico. Il suddetto documento per la consultazione riporta altresì le risultanze della precedente consultazione effettuata sulle diverse soluzioni tecnologiche disponibili

⁶ Sul tema si veda quanto indicato nel successivo capitolo 2 che sintetizza, tra l'altro, l'attuale disciplina di messa a disposizione dei dati di misura.

essere infatti trascurato il fatto che la fatturazione, con particolare riferimento al tema dei consumi, è tuttora oggetto di numerosi reclami, anche di seconda istanza presso lo Sportello per il consumatore⁷, da parte dei clienti finali, nonché il principale argomento di attivazione delle procedure di conciliazione, come dimostrano i dati pubblicati dall'Autorità ed in particolare nella Relazione annuale.

- 1.12 Parallelemente alle attività poste in essere dallo Sportello per il consumatore e dal Servizio Conciliazione Energia, la disciplina della fatturazione è nel contempo presidiata dalla regolazione, anche in ragione delle misure indicate nel presente documento, e dall'*enforcement*, da parte dell'Autorità stessa, in coerenza con le previsioni degli Allegati alle Direttive del Terzo Pacchetto in materia di tutela dei consumatori e le previsioni del d.lgs. 102/14 anche per quel che attiene al regime sanzionatorio.
- 1.13 Gli interventi tengono anche conto dell'indagine conoscitiva, avviata dall'Autorità con deliberazione 542/2013/E/com (di seguito: Indagine conoscitiva sulla fatturazione), un'indagine conoscitiva sulle modalità e tempistiche di fatturazione adottate nel mercato *retail* di energia elettrica e di gas naturale nei confronti dei clienti di piccole dimensioni⁸, siano essi serviti in regime di tutela o a condizioni di libero mercato, al fine di acquisire elementi informativi in merito tra l'altro a:
- la modalità di fatturazione dei consumi e di riscossione degli importi da parte dei venditori;
 - i criteri di quantificazione dei consumi, in assenza dei dati effettivi, ivi comprese le modalità di calcolo per la determinazione delle stime;
 - le modalità di trattamento delle segnalazioni di consumo da parte del cliente finale;
 - le tempistiche di utilizzo delle letture di *switching* da parte dei venditori;
 - le tempistiche di emissione delle fatture di chiusura del rapporto contrattuale da parte dei venditori uscenti rispetto all'effettiva disponibilità dei dati forniti dai distributori.
- 1.14 L'Indagine conoscitiva sulla fatturazione costituisce un elemento essenziale per valutare la necessità di definire le specifiche modalità di fatturazione dei consumi per i clienti di piccole dimensioni nonché per prevedere ulteriori modifiche alla regolazione, anche in tema di messa a disposizione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione. Nel seguito del presente documento verranno pertanto fornite alcune prime elaborazioni dei dati della suddetta indagine. Si ricorda che i dati sono stati raccolti mediante la somministrazione di questionari ad un campione rappresentativo di venditori, selezionato secondo il metodo della rappresentazione per quota⁹; i dati raccolti si riferiscono, per il settore elettrico, al secondo

⁷ Rispettivamente il 26% ed il 39% delle comunicazioni arrivate allo Sportello per il consumatore di energia nel 2014 relativamente ai settori elettrico e gas riguardano la fatturazione così come il 68% delle conciliazioni gestite dal Servizio di conciliazione energia.

⁸ Si tratta dei clienti domestici e dei clienti non domestici serviti in bassa tensione o con consumi di gas inferiori a 200.000 standard metri cubi anno, siano essi serviti in regime di tutela o a condizioni di libero mercato.

⁹ Le imprese da sottoporre all'indagine sulla fatturazione sono state scelte a partire dalla «popolazione» di venditori di energia elettrica e gas che nel 2013 hanno risposto all'Indagine annuale sui settori regolati e che, in quel contesto, hanno dichiarato di aver servito nell'anno 2012 clienti allacciati in BT nel settore elettrico e clienti con consumi inferiori a 200.000 m³ nel settore gas. La popolazione da cui selezionare il campione era quindi composta da 309 imprese nel

semestre 2013 e per il settore gas, all'intero anno solare 2013. Dove necessario verrà segnalata l'eventuale scarsa rappresentatività statistica delle risposte, sebbene anche in tali casi le risposte sono fornite da operatori che servono una quota di clienti molto ampia.

- 1.15 Nello specifico, gli orientamenti in materia di fatturazione perseguono i seguenti obiettivi:
- a) definizione di regole minime ed efficaci¹⁰, mantenendo al contempo la flessibilità per i venditori del mercato libero;
 - b) incremento della disponibilità dei dati di consumo effettivi, anche attraverso l'incentivo all'autolettura;
 - c) dove utilizzati, minimizzazione della differenza tra consumi stimati e consumi effettivi;
 - d) definizione di una regolazione il più possibile uniforme per i due settori.
- 1.16 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) il capitolo 2 sintetizza l'attuale disciplina in tema di fatturazione per i clienti finali nei regimi di tutela; in tale ambito, viene inizialmente evidenziata la messa a disposizione dei dati di misura, in quanto propedeutica alla corretta fatturazione dei clienti finali;
 - b) il capitolo 3 illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla tematica della fatturazione, indicando in particolare l'ambito di applicazione degli interventi prospettati, e specifici orientamenti, relativi alla misura, che possano aumentare la disponibilità di dati di misura effettivi;
 - c) il capitolo 4 illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alle fatture di periodo;
 - d) il capitolo 5 illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alle fatture di chiusura.

2. Attuale contesto regolatorio

- 2.1 La descrizione del contesto regolatorio di seguito sintetizzata evidenzia la disciplina rilevante relativa a:
- a) il servizio di misura, che comprende le caratteristiche dei contatori installati, gli obblighi di rilevazione dei dati e di messa a disposizione. Tale disciplina viene evidenziata separatamente per il settore dell'energia elettrica e del gas naturale e distinguendo tra:
 - i. la regolazione relativa ai dati di misura;
 - ii. la regolazione relativa ai dati di misura nei casi di chiusura del rapporto contrattuale per le seguenti casistiche:
 - cambio di fornitore (*switching*);
 - voltura ovvero modifica del cliente intestatario del contratto;

settore elettrico e 294 imprese nel settore gas. La dimensione del campione è stata fissata in 70 unità per entrambi i settori con l'obiettivo di minimizzare il numero di imprese da sottoporre all'indagine, mantenendo un certo livello di probabilità che le stime ottenute siano vicine ai parametri veri della popolazione (significatività) e che l'errore commesso nell'inferire i valori della popolazione non sia troppo elevato (intervallo di confidenza).

¹⁰ Coerenti con l'evoluzione della normativa in materia (con particolare riferimento al d.lgs. 102/14 – cfr 1.3)

- chiusura del punto di prelievo su richiesta del cliente;
- iii. la regolazione relativa alla gestione delle rettifiche dei dati di misura¹¹;
 - b) gli obblighi in capo agli esercenti i regimi di tutela in tema di fatturazione, con specifico riferimento alla periodicità di fatturazione, all'utilizzo dell'autolettura e alle modalità di calcolo dei consumi stimati;
 - c) le previsioni per i venditori sul mercato libero in tema di fatturazione.

IL SERVIZIO DI MISURA

Settore dell'energia elettrica

- 2.2 Gli obblighi per le imprese di distribuzione¹² in tema di periodicità di rilevazione dei dati e messa a disposizione risultano differenziati a seconda del tipo di contatore installato presso il punto di prelievo.
- 2.3 Al 31 dicembre 2013 risultano essere stati messi in servizio per la telegestione e telelettura circa il 97,5% dei contatori installati presso i clienti alimentati in BT con potenza disponibile inferiore a 55 kW, pari a circa 35,7 milioni di punti di prelievo¹³.
- 2.4 Per tali clienti, i contatori telegestiti permettono la rilevazione del dato mensile di prelievo di energia differenziato per ciascuna delle 3 fasce orarie e di potenza massima prelevata; i suddetti dati sono utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto e nell'ambito del *settlement*¹⁴.

DATI DI MISURA DI PERIODO

- 2.5 In tema di periodicità di rilevazione dati di misura e relativa granularità dei dati raccolti, le imprese di distribuzione devono:
 - a) effettuare, con cadenza mensile, la raccolta delle misure differenziate per fascia oraria/ora, nel caso di contatori telegestiti;
 - b) effettuare il tentativo di rilevazione del dato di misura per i contatori non telegestiti e per i contatori elettronici non ancora messi in servizio:
 - i. almeno una volta l'anno per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - ii. almeno una volta al mese per quelli con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 2.6 In tema di disponibilità dei dati di misura, le imprese di distribuzione devono mettere a disposizione all'utente del dispacciamento (relativamente a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto), i dati di misura validati entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono – in caso di punti non trattati orari. Nella messa a disposizione

¹¹ Si precisa che ai fini del presente documento non rileva il dettaglio di tale regolazione, in quanto nella fatturazione al cliente finale eventuali rettifiche danno luogo a ricalcoli all'interno di fatture di periodo.

¹² In qualità di soggetti responsabili del servizio di misura.

¹³ Fonte: Istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, deliberazione 475/2013/E/eel.

¹⁴ Ai fini, tra l'altro, della quantificazione dei conguagli annuali e dei coefficienti di ripartizione del prelievo per la determinazione del prelievo convenzionale

dei suddetti dati agli utenti del dispacciamento, l'impresa di distribuzione è tenuta a validare i dati e deve indicare se gli stessi si riferiscono a valori stimati o effettivi.

- 2.7 Rispetto al quadro sopra delineato, occorre altresì precisare che sono stati recentemente definiti nel Codice di Rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito Codice di Rete elettrico) specifici indennizzi automatici nel caso di punti con contatori telegestiti, sia al fine di migliorare le prestazioni delle imprese distributrici in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura sia al fine di aumentare la qualità del dato di misura (incentivando la messa a disposizione agli utenti del dispacciamento di dati di misura effettivi) e di minimizzare il ritardo di messa a disposizione del dato di misura.

DATI DI MISURA PER CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE

- 2.8 Con riferimento allo switching e alla conseguente chiusura del rapporto contrattuale con il precedente fornitore, per i punti non trattati orari, la regolazione prevede che l'impresa di distribuzione metta a disposizione del precedente utente del dispacciamento o dell'esercente la maggiore tutela uscente entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di switching. Tale previsione rientra nell'ambito delle messa a disposizione delle misure periodiche.
- 2.9 Nell'ambito della disciplina dello switching è previsto per i punti non dotati di contatore telegestito che l'impresa di distribuzione dovrà effettuare un tentativo di rilevazione nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo alla data di switching e ricondurre il dato rilevato alle ore 24:00 del giorno precedente la suddetta data¹⁵.
- 2.10 Relativamente invece al caso di voltura contrattuale, la recente disciplina¹⁶ prevede tra l'altro che, alla data di voltura contrattuale, l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura, e che, nel caso in cui non riesca a rilevare il dato di misura neanche reiterando i tentativi di acquisizione nei cinque giorni lavorativi successivi, dovrà provvedere a stimare e validare il dato. Il dato di misura rilevato dall'impresa di distribuzione viene messo a disposizione dell'utente del dispacciamento entro 5 giorni lavorativi dal tentativo di rilevazione. Nel caso in cui, a seguito di una richiesta di voltura non accolta dalla preesistente controparte commerciale, il cliente abbia attivato un contratto con un nuovo venditore o sia servito nell'ambito dei servizi di maggior tutela o salvaguardia, l'impresa di distribuzione dovrà mettere a disposizione al suddetto (nuovo) venditore il dato di misura rilevato entro il 20 del mese successivo alla data di attivazione contrattuale.
- 2.11 Infine, relativamente alla chiusura del punto di prelievo, nel caso in cui il cliente abbia esercitato il recesso dal contratto di fornitura al fine di ottenere la disattivazione del punto di prelievo con rimozione del contatore o anche solo per la semplice chiusura del rapporto contrattuale, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la disattivazione con la contestuale raccolta della lettura finale entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del utente del dispacciamento; il dato di misura così acquisito viene messo a disposizione dell'utente del dispacciamento in occasione della trasmissione dell'esito della

¹⁵ E' altresì previsto che, nel caso in cui il tentativo di rilevazione non vada a buon fine, i dati di misura di energia elettrica debbano essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche ai fini del *settlement*.

¹⁶ Le disposizioni sulla voltura contrattuale qui richiamate entreranno in vigore con tempistiche definite da successivo provvedimento dell'Autorità, sulla base dei risultati delle attività dei test di funzionamento condotte dal Gestore del SII.

prestazione. Per tale comunicazione non sono previste tempistiche specifiche dalla regolazione; tuttavia, non risultano al momento evidenze specifiche circa trasmissioni non tempestive da parte delle imprese di distribuzione.

Settore del gas naturale

- 2.12 Per il settore del gas naturale la presenza di contatori telegestiti dotati di particolari caratteristiche funzionali minime definite dalla regolazione, che consentono tra l'altro la possibilità di telelettura e telegestione presso i clienti finali, è decisamente ridotta rispetto al settore elettrico. In base al piano di installazione di tali *smart meter*, è previsto che l'installazione e la messa in servizio sia ad oggi:
- completata per i misuratori di classe pari o superiore a G40;
 - in fase di completamento per i punti di riconsegna (di seguito: PDR) con classe del misuratore compresa tra G25-G16, per i quali dovrebbero essere stati installati e messi in servizio il 60% dei misuratori al 31 dicembre 2014;
 - appena avviata per i punti con misuratore di classe pari o inferiore a G10¹⁷, che corrispondono per gran parte ai soggetti che rilevano ai fini del presente documento.
- 2.13 In considerazione di tale quadro, l'Autorità è recentemente intervenuta attuando una specifica riforma in tema di regolazione della misura (di seguito: riforma della misura gas). Tale riforma ha avuto come principale finalità quella di garantire l'incremento del numero di dati effettivi e validati nella disponibilità del venditore e, conseguentemente, del cliente finale.

DATI DI MISURA DI PERIODO

- 2.14 Le tempistiche di raccolta del dato di misura risultano differenziate in base al consumo annuo associato a ciascun PDR. Per i punti non dotati di *smart meter*, o dotati di *smart meter* ma di classe inferiore a G10, a partire dal primo gennaio 2016 in ragione della riforma della misura gas, l'impresa di distribuzione deve effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta per ciascun gruppo di PDR:
- a) con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno;
 - b) con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno;
 - c) con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno;
 - d) con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile¹⁸.

¹⁷ Per i misuratori di classe G10, il 15% deve essere in servizio entro il 31 dicembre 2014; con riferimento ai PDR esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6, per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013, deve essere installato il 3% entro il 31 dicembre 2014.

¹⁸ Fino a dicembre 2015 gli obblighi di raccolta dei dati di misura prevedono che l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare per ciascun PDR:

- con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi, fra due tentativi consecutivi;
- con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;

- 2.15 I tentativi sopra descritti devono essere realizzati dall'impresa di distribuzione all'interno di specifici periodi temporali dell'anno¹⁹, considerati rilevanti in relazione anche alla stagionalità tipica dei consumi di gas naturale, in modo tale da assicurare la lettura del prelievo relativo ad almeno l'80% dei predetti periodi. Nell'ambito della riforma della misura gas sono state inoltre introdotte le seguenti specifiche misure volte ad incrementare il numero di dati effettivi:
- a) è stato esplicitamente previsto che l'impresa di distribuzione sia tenuta a prendere in carico la lettura eventualmente raccolta dal cliente, non presente al passaggio del tecnico, e lasciata a disposizione di quest'ultimo anche tramite post-it;
 - b) è stato confermato l'obbligo dell'impresa di distribuzione di lasciare, in caso di tentativo non andato a buon fine, una nota cartacea presso il cliente, che lo informi della eventuale possibilità dell'autolettura;
 - c) è stato previsto, per i PDR con misuratori non accessibili per i quali il tentativo sia andato fallito almeno due volte consecutive e non vi sia una autolettura, l'obbligo di reiterare il tentativo una volta, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche in una fascia oraria diversa da quella abituale.
- 2.16 Qualora i tentativi di lettura descritti abbiano esito negativo e non sia quindi disponibile il dato di misura, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la miglior stima utilizzando, oltre al profilo di prelievo e al consumo annuo associato a ciascun punto, anche tutti gli altri eventuali dati di misura validati in suo possesso (autoletture o dati ottenuti in seguito a prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale).
- 2.17 Con riferimento agli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura, le imprese di distribuzione devono trasmettere, con riferimento a ciascun PDR, i dati raccolti entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta. Nell'ambito della suddetta trasmissione è previsto che l'impresa sia tenuta ad indicare, nel flusso informativo, anche l'informazione relativa al successivo tentativo di lettura in programma.
- 2.18 In tema di misura, sono inoltre definiti specifici indennizzi relativi ai soli clienti con misuratore accessibile²⁰ da corrispondere in caso di mancata lettura e un apposito monitoraggio relativo alle prestazioni delle imprese di distribuzione connesse con l'attività di misura, anche finalizzato alla successiva valutazione, sulla base degli esiti, dell'opportunità di introdurre una regolazione incentivante in materia.

- con consumo annuo superiore a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi.

¹⁹ I periodi considerati rilevanti sono:

- a) l'anno solare, per i PDR con consumo fino a 500 Smc/anno;
- b) aprile-ottobre e novembre-marzo, per i PDR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- c) novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre, per i PDR con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- d) il mese per i PDR con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.

²⁰ Il misuratore è definito accessibile se, ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, l'accesso è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

DATI DI MISURA PER CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE

- 2.19 In caso di switching e della conseguente chiusura del rapporto contrattuale con il precedente fornitore, la regolazione prevede che la rilevazione del dato di misura deve essere effettuata dall'impresa di distribuzione nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura (che corrisponde sempre al primo giorno del mese) e che il dato sia ricondotto all'ultimo giorno del mese. Inoltre, in occasione dello switching i venditori entranti ed uscenti possono anche utilizzare il dato di autolettura comunicato dallo cliente finale, come indicato al capoverso 2.23.
- 2.20 Il dato rilevato ai sensi dei precedenti punti viene comunicato ai venditori uscente ed entrante entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza dello switching, specificando la tipologia del dato di misura trasmesso (se effettivo o stimato) ed indicando il progressivo del volume annuo prelevato fino a tale data.
- 2.21 Con riferimento al caso di voltura contrattuale, la regolazione attualmente vigente disciplina solo in parte la casistica. Allo stato attuale, infatti, la regolazione prevede che la richiesta di voltura fatta dal cliente al venditore debba essere da questo girata all'impresa di distribuzione entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Per i clienti che chiedono la voltura nell'ambito del servizio di tutela è altresì previsto che la prima fatturazione sia effettuata sulla base dei consumi che l'esercente la tutela ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente. Non è invece disciplinata la casistica nel mercato libero.
- 2.22 Infine, relativamente alla chiusura del PDR, nel caso in cui il cliente abbia esercitato il recesso dal contratto di fornitura per ottenere la disattivazione del PDR, eventualmente con rimozione del gruppo di misura, l'impresa deve eseguire la disattivazione con la contestuale rilevazione del dato di misura entro 5 giorni lavorativi; il dato di misura così acquisito deve essere trasmesso al venditore attraverso i flussi standardizzati, in occasione della comunicazione dell'esito della prestazione. Come per il settore elettrico, anche nel gas per tale comunicazione non sono previste dalla regolazione tempistiche specifiche; tuttavia non risultano al momento evidenze specifiche circa trasmissioni non tempestive da parte delle imprese di distribuzione.

AUTOLETTURA

- 2.23 La possibilità del ricorso all'autolettura è prevista:
- a) per il settore elettrico per i clienti finali forniti in maggior tutela che hanno una frequenza di lettura annuale²¹; tale autolettura viene utilizzata ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato; in tali casi, gli esercenti sono tenuti a comunicare al cliente l'invalidità dell'autolettura effettuata;

²¹ Tali clienti sono, alla luce di quanto richiamato in materia di regolazione della misura, quelli titolari di punti di prelievo presso i quali sono installati contatori non telegestiti (o contatori telegestiti non ancora messi in servizio) e con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW.

- b) per il settore del gas, invece per tutti i clienti finali, anche per quelli serviti nel mercato libero; l'autolettura è utilizzata ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso.
- 2.24 Nello specifico, nel settore del gas, la riforma della misura gas oltre ad estendere l'obbligo per i venditori di rendere disponibile anche ai clienti serviti sul mercato libero, ha:
- a) definito le modalità e i tempi per la trasmissione dell'autolettura dal venditore all'impresa di distribuzione, il quale provvederà alla sua validazione;
 - b) introdotto la possibilità di utilizzare in occasione dello switching l'autolettura effettuata nello stesso intervallo temporale di rilevazione del dato di misura di switching (di cui al capoverso 2.19) e comunicata dal cliente al venditore entrante o uscente; questi ultimi dovranno provvedere a trasmetterla all'impresa di distribuzione; l'autolettura così trasmessa dovrà essere validata dall'impresa di distribuzione con modalità uguali a quelle previste per il dato raccolto dalla medesima impresa.
- 2.25 Rispetto a queste ulteriori modifiche, in caso di autolettura:
- il venditore informa il cliente finale della presa in carico o dell'eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi, solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata;
 - il venditore trasmette all'impresa di distribuzione una sola autolettura per punto di riconsegna in ciascun mese;
 - l'impresa di distribuzione effettua la validazione del dato di autolettura.
- 2.26 Per quanto riguarda i clienti serviti in tutela, permane ancora la previsione in base alla quale il venditore provvede alla comunicazione di non validità dell'autolettura - sulla base della verosimiglianza statistica del dato rispetto ai consumi storici del cliente finale - sebbene in virtù della riforma misura gas la mancata presa in carico è possibile per manifesto errore materiale, dovendo in tutti gli altri casi lo stesso venditore garantire che l'autolettura sia trasferita all'impresa di distribuzione per le attività di competenza, tra le quali in primis la validazione.

FATTURAZIONE NEI REGIMI DI TUTELA

- 2.27 L'attuale regolazione non evidenzia una disciplina differenziata tra la fatturazione di periodo e la fatturazione di chiusura.
- 2.28 Con riferimento al settore dell'energia elettrica, la disciplina oggi vigente, che trova applicazione con esclusivo riferimento ai clienti finali serviti in maggior tutela, prevede che:
- a) la fatturazione deve avvenire con periodicità almeno:
 - i. bimestrale per i clienti domestici e per i clienti BT altri usi con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW;
 - ii. mensile per gli altri clienti BT altri usi;
 - b) l'autolettura sia resa disponibile e sia utilizzata secondo quanto indicato al capoverso 2.23;

- c) per quanto riguarda le modalità di calcolo dei consumi:
 - i. la fatturazione possa avvenire sulla base dei consumi stimati sulla base dei consumi storici del cliente; è stato stabilito altresì che eventuali conguagli debbano essere effettuati sulla prima bolletta contenente dati di misura effettivi;
 - ii. l'esercente deve rendere note le modalità di calcolo delle stime, che devono essere tali da minimizzare lo scostamento tra i consumi effettivi e i consumi stimati.

2.29 Analogamente a quanto già visto per il settore elettrico, anche per il settore del gas naturale, la regolazione pone obblighi a carico dell'esercente la vendita per i clienti nel servizio di tutela. In particolare:

- a) la fatturazione deve avvenire con periodicità almeno:
 - i. quadrimestrale, con l'obbligo, in presenza di dati di misura effettivi, di inviare almeno una bolletta di conguaglio all'anno nel caso di clienti titolari di PDR con consumi inferiori a 500 Smc/anno;
 - ii. trimestrale, con l'obbligo, in presenza di dati di misura effettivi, di inviare almeno una bolletta di conguaglio ogni sei mesi nel caso di clienti titolari di PDR con consumi compresi tra 500 e 5000 Smc/anno;
 - iii. mensile, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, nel caso di clienti titolari di PDR con consumi superiori a 5000 Smc/anno; per tali clienti tutte le bollette devono quindi essere basate su consumi effettivi;
- b) l'autolettura deve essere resa disponibile e utilizzata in base a quanto indicato al capoverso 2.23, lettera b);
- c) con riferimento alle modalità di calcolo dei consumi, possano essere emesse bollette basate su consumi stimati, purché l'esercente renda note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi stimati, che devono essere tali da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e stimati.

PREVISIONI PER IL MERCATO LIBERO IN TEMA DI FATTURAZIONE

2.30 Per quanto riguarda il mercato libero, le tematiche in tema di fatturazione sono lasciate alla libera contrattazione tra cliente e venditore, fatti salvi gli obblighi imposti dal Codice di condotta commerciale che prevede l'indicazione obbligatoria in contratto delle modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione, della periodicità di emissione delle fatture e, qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla stima dei consumi, del criterio adottato per la stima dei consumi.

2.31 Inoltre, occorre considerare alcune previsioni valide per tutti i clienti finali indipendentemente dal mercato in cui sono serviti. In particolare:

- a) relativamente alla disciplina della qualità commerciale del servizio di vendita:
 - i. la richiesta di rettifica del dato di misura è ricompresa nell'ipotesi più generale di reclamo del cliente; in tali casi il venditore potrà richiedere al distributore i dati tecnici necessari, che, in caso di evidenza di errori, daranno luogo a rettifica del dato di misura; sul medesimo tema, inoltre, il cliente può richiedere una verifica del funzionamento del misuratore all'impresa di distribuzione;

- ii. è definito un tempo massimo di rettifica di fatturazione, a seguito di richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dal cliente finale;
- b) nell'ambito dei nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane definiti nella Bolletta 2.0, sono state previste specifiche modalità di esposizione dei dati di consumo e dei conguagli.

3. Orientamenti generali su fatturazione

3.1 In generale, le fatture emesse ai clienti finali possono distinguersi considerando le seguenti modalità di determinazione dei consumi contabilizzati:

- **fatture stimate:** fatture interamente basate su consumi stimati o importi forfettari, relative a situazioni in cui non risulta disponibile un dato di misura effettivo o l'autolettura o perché stabilito dal contratto del mercato libero²²;
- **fatture effettive:** fatture interamente basate su consumi effettivi;
- **fatture con ricalcoli:** fatture che contabilizzano ricalcoli (tipicamente conguagli relativi a consumi stimati effettuati in fatture precedenti²³); tali fatture possono altresì contabilizzare i consumi relativi al periodo oggetto di fatturazione, a loro volta basati su consumi effettivi o su consumi stimati;
- **fatture miste:** fatture in cui sono contabilizzati, oltre ad importi basati su consumi effettivi messi a disposizione del distributore o autoletture, anche importi determinati da consumi stimati, afferenti al periodo compreso tra la data di rilevazione del dato di misura effettivo e l'ultimo giorno di consumo fatturato, in alcuni casi coincidente con la data di emissione della fattura.

3.2 Rispetto alla classificazione sopra descritta, dai dati dell'Indagine conoscitiva sulla fatturazione, è emerso che la percentuale di fatture effettive emesse dai venditori del campione nel periodo d'indagine è pari, per il settore elettrico, a circa il 75%, mentre per il settore del gas naturale tale percentuale risulta molto più bassa, pari all'8.5%; la differenza discende principalmente dall'attuale contesto regolatorio, descritto al capitolo 2.

3.3 Gli orientamenti dell'Autorità evidenziati nel presente capitolo riguardano interventi prospettati sia per la fatturazione di periodo sia per quella di chiusura. Nei capitoli successivi sono invece riportati gli interventi puntuali relativi, rispettivamente, alla fatturazione di periodo e a quella di chiusura.

²² Si fa riferimento a contratti con specifiche clausole. Ad esempio una tale clausola può essere contenuta in:

- contratti tipo "tutto compreso" che di norma prevedono strutturalmente la fatturazione di un importo fisso onnicomprensivo per unità di misura o applicato ad un ammontare, anch'esso fisso di kWh o Smc, con l'eventuale previsione di un successivo conguaglio annuale;
- contratti che, pur in presenza di condizioni economiche che prevedano l'applicazione di un prezzo variabile, danno la possibilità al cliente di optare per una fatturazione ad importo costante, magari stabilito in sede di stipula del contratto, con la previsione poi di un conguaglio annuale.

²³ Peraltro, con riferimento ai ricalcoli, gli stessi possono derivare anche da modifiche di prezzi precedentemente applicati – tipicamente i conguagli tariffari - o modifiche dei dati di misura – ad esempio per la rettifica di una misura precedentemente errata -; in tutti i casi di ricalcolo Bolletta 2.0 prevede che nei documenti di fatturazione vengano fornite indicazioni dettagliate sugli importi, sulle motivazioni ed i periodi ai quali si riferiscono.

I orientamento: ambito di applicazione

- 3.4 L'Autorità ritiene che gli interventi prospettati nel presente documento per la consultazione debbano riguardare i clienti di piccola dimensione, anche qualora serviti nel mercato libero. In particolare, si intende prevedere che gli interventi in tema di fatturazione debbano essere relativi:
- a) per il settore elettrico, ai clienti finali allacciati in BT non trattati orari (attualmente punti con potenza inferiore a 55 kW), fatti salvi specifici orientamenti riguardanti tutti i clienti allacciati in BT;
 - b) per il settore del gas naturale, ai clienti finali titolari di PDR con consumi complessivi inferiori a 200.000 Smc/anno.
- 3.5 Ciò è in primo luogo legato al fatto che solo per i clienti di piccola dimensione appare necessario un intervento specifico da parte dell'Autorità, mentre per i clienti di maggiori dimensioni saranno le parti a definire modalità di fatturazione adeguate alle esigenze del singolo cliente, tenendo conto del fatto i clienti più grandi sono maggiormente in grado di definire specifiche clausole contrattuali. Il venditore può comunque decidere di applicare anche a questi clienti le medesime condizioni riservate ai clienti di minori dimensioni.
- 3.6 L'ambito di applicazione sopra evidenziato tiene altresì conto, per il settore elettrico, che gran parte delle problematiche inerenti alla fatturazione trovano già soluzione per i clienti trattati orari, letti mensilmente e per i quali la messa a disposizione dei dati di misura ai venditori avviene in un momento più vicino alla sua rilevazione (entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo alla rilevazione) rispetto ai punti non trattati orari. Ciò permette che la fatturazione avvenga con cadenza mensile e di norma sia basata su consumi effettivi. Sul tema si segnala peraltro che la modifica dell'ambito del trattamento orario potrà essere valutata nel percorso di riforma delle tutele di prezzo, al fine di una maggiore responsabilizzazione dei clienti rispetto al profilo di consumo effettivo e ciò potrebbe comportare, qualora la suddetta modifica implichi la messa a disposizione dei dati di misura in un momento più vicino alla loro rilevazione, il venire meno dell'esigenza di alcuni interventi specifici evidenziati nel presente documento per la consultazione. Nel seguito del documento vengono evidenziati gli orientamenti che si ritiene debbano essere considerati come estendibili ai tutti i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, anche se clienti trattati orari.
- 3.7 Per quanto riguarda, nel settore gas, l'utilizzo per la cottura cibi, alcuni orientamenti del presente documento di consultazione non vengono formulati in relazione ai punti di riconsegna utilizzati per uso cottura (e per i quali, ragionevolmente, si registrano consumi annui più bassi), in quanto interventi che non risulterebbero economicamente giustificati²⁴, pur rimanendo i venditori liberi di applicare anche a tali punti le regole che verranno adottate, in esito alla consultazione, per i punti di riconsegna diversi.
- 3.8 Resta ferma in ogni caso la possibilità per i venditori, in particolare nel mercato libero, di introdurre ulteriori previsioni rispetto a quelle definite nel presente documento, sulla base della propria autonomia ed in considerazione delle esigenze dei clienti finali.

²⁴ Ciò in coerenza con il principio di analisi costi-benefici degli interventi prospettati previsto dal d.lgs. 102 del 2014,

- Q1. Si concorda con l'ambito di applicazione indicato? Se no, per quali ragioni?*
- Q2. Si condivide l'orientamento volto a definire la regolazione della fatturazione per il mercato libero? Diversamente, per quali ragioni non sarebbe opportuno dettare regole per il mercato libero?*

II orientamento: modifiche disciplina servizio di misura energia elettrica

- 3.9 Gli interventi prospettati nel seguente orientamento riguardano al momento il solo settore dell'energia elettrica, anche in ragione del fatto che, con la riforma della misura gas, l'Autorità è recentemente intervenuta per il settore del gas naturale.
- 3.10 L'Autorità intende, in primo luogo, definire ulteriori obblighi di rilevazione dei dati in capo all'impresa di distribuzione per i punti di prelievo con contatore non telegestito con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW, volti ad incrementare la disponibilità dei dati di misura effettivi. In particolare, relativamente ai suddetti, si intende:
- a) incrementare la frequenza di rilevazione dei dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione, portandola a una frequenza quadrimestrale; in tale ambito, peraltro, non si ritiene opportuno introdurre, come fatto invece dalla riforma della misura gas, alcun obbligo di rilevazione collegato a periodi temporali specifici, in considerazione di una inferiore stagionalità dei profili nel settore elettrico;
 - b) prevedere che l'impresa di distribuzione reiteri il tentativo di lettura qualora sia andato fallito almeno due volte consecutive e non vi sia alcuna autolettura, stabilendo che il nuovo tentativo venga effettuato al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, eventualmente in una fascia oraria diversa da quella abituale;
 - c) inserire un obbligo a carico delle imprese di distribuzione di pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi, del personale incaricato della lettura dei contatori, pianificati per la raccolta delle misure, prevedendo che tale calendario sia organizzato almeno per CAP²⁵.
- 3.11 L'Autorità intende inoltre valutare l'opportunità di definire un obbligo di registrazione della procedura effettuata dal distributore nei casi di necessità di reiterazione del tentativo di lettura, al fine di garantire che le informazioni relative possano essere messe a disposizione dei soggetti interessati e possa essere comunque verificata l'attività svolta dal distributore. Tale obbligo dovrebbe essere esteso anche al settore del gas naturale.

- Q3. Si condivide l'intervento relativo all'aumento della frequenza di rilevazione dei dati di misura per i contatori non telegestiti nel settore elettrico?*
- Q4. Si ritiene, in particolare, corretto prevedere anche per il settore elettrico un nuovo ravvicinato tentativo di lettura nel caso in cui il tentativo precedente sia andato fallito?*
- Q5. Si ritiene opportuna la pubblicazione di un calendario di lettura? Indicare i vantaggi per il venditore di tale pubblicazione.*

²⁵ Sarebbe comunque opportuno accordare una certa flessibilità al distributore nella riprogrammazione del calendario nel corso dell'anno, al fine di non ridurre l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei dati di misura.

Q6. Si condivide l'obbligo di registrazione della procedura effettuata dal distributore nei casi di reiterazione del tentativo di lettura? Se no, indicare le principali criticità del suddetto obbligo

III orientamento: dati di misura da utilizzare nella fatturazione

- 3.12 Ai fini della fatturazione, l'Autorità intende prevedere l'utilizzo dei dati di misura secondo il seguente ordine di priorità:
1. dati di misura effettivi rilevati e messi a disposizione dall'impresa distributrice;
 2. dati di autolettura dichiarati dal cliente finale e validati dall'impresa distributrice;
 3. dati di misura stimati e messi a disposizione dall'impresa distributrice, qualora il distributore - nell'ambito degli obblighi e delle frequenze di rilevazione dei dati - non sia riuscito ad effettuare la rilevazione della lettura effettiva;
 4. dati di consumo stimati dal venditore in assenza di dati di misura, di qualsiasi natura, messi a disposizione dall'impresa di distribuzione.
- 3.13 Nell'Indagine conoscitiva sulla fatturazione è stato chiesto ai venditori del campione di indicare la "qualità" dei dati di misura messi a disposizione dai distributori in termini di incidenza, espressa in valori percentuali, dei dati stimati, dei dati di misura pervenuti in ritardo e di quelli non pervenuti sul totale dei dati di misura messi a disposizione ai venditori del campione oggetto d'indagine. La tabella seguente riporta l'elaborazione delle risposte fornite dal campione dei venditori in merito alla qualità del dato di misura proveniente dall'impresa di distribuzione.

Tabella 1: "Qualità" dei di misura per il settore elettrico e gas

	Elettrico	Gas
Dati misura stimati	5,30%	16,90%
Dati misura pervenuti in ritardo	2,70%*	18,10%
Dati misura non pervenuti		10,10%

* il dato comprende anche la percentuale di dati di misura non pervenuti.

Fonte: Indagine conoscitiva in materia di fatturazione

- 3.14 In presenza di tali tipologie di dati evidenziati nella tabella 1, la fattura è necessariamente basata su consumi stimati (e in presenza di dati di misura pervenuti in ritardo o non pervenuti la stima dovrà essere effettuata dal venditore), a meno che non si abbia a disposizione una autolettura del cliente utilizzabile ai fini della fatturazione. Circa l'utilizzo dell'autolettura, dalla medesima indagine è emerso che nel settore elettrico l'autolettura è effettuata da poco più del 3% dei clienti oggetto del campione, mentre nel gas tale percentuale risulta pari a circa il 47%. E' inoltre da evidenziare come, rispetto alle autoletture comunicate dai clienti, nel settore elettrico ne vengono utilizzate dal venditore ai fini della fatturazione circa il 30%, mentre nel gas tale percentuale è pari a circa il 90%.
- 3.15 L'Autorità intende esplicitare, nell'ambito della fatturazione al cliente finale, la priorità di utilizzo di dati di misura effettivi, incluse le autoletture validate, prevedendo in generale l'obbligo per il venditore di utilizzare sempre, ove disponibile, il dato di consumo proveniente dall'impresa di distribuzione (senza che comunque sia escluso che la

fatturazione comprenda anche consumi stimati per il periodo tra la data di lettura e la data di emissione della fattura, in coerenza con gli orientamenti illustrati nel presente documento) e stabilendo pertanto che, in mancanza di tali dati (effettivi o stimati), il venditore possa utilizzare dati stimati²⁶ dal medesimo.

- 3.16 Si evidenzia come, data la periodicità di rilevazione che al più, per i clienti del gas naturale con consumi più bassi è almeno annuale, l'obbligo di utilizzo del dato di misura effettivo come rilevato dall'impresa di distribuzione, comporterebbe che la fatturazione sia basata sul consumo effettivo almeno con cadenza annuale, permettendo comunque al cliente finale di chiudere la propria posizione contabile con riferimento ai 12 mesi precedenti²⁷.
- 3.17 Con riferimento al mercato libero, è necessario fare riferimento ad una specifica categoria di contratti di fornitura che prevedono una fatturazione di importo costante²⁸ che quindi risulta svincolata dall'utilizzo dei dati dell'impresa di distribuzione. Si ritiene che, in tali casi, sia possibile derogare a quanto indicato ai punti precedenti, fermo restando l'obbligo già in vigore²⁹ di riportare i dati di misura come comunicati dall'impresa di distribuzione in tutte le fatture inviate al cliente ma stabilendo che debba essere comunque previsto almeno un conguaglio annuo.
- 3.18 Gli orientamenti presentati in tema di dati di misura da utilizzare ai fini della fatturazione troveranno applicazione, relativamente al settore elettrico, con riferimento a tutti i clienti finali connessi in bassa tensione, indipendentemente dal trattamento del punto di prelievo.

- Q7. *Si condividono gli obblighi di utilizzo dei dati di misura ai fini della fatturazione sopra prospettati?*
- Q8. *Si condivide in particolare la possibilità per il venditore di utilizzare proprie stime in mancanza di dati (effettivi, stimati o autoletti) validati dal distributore?*

4. Orientamenti su fatturazione di periodo

I orientamento: periodicità fatturazione

- 4.1 Con periodicità di fatturazione si intende la frequenza dell'emissione delle fatture, secondo scadenze prestabilite. Ad esempio, la periodicità di fatturazione bimestrale indica che le fatture debbano essere emesse ogni 2 mesi.
- 4.2 Come descritto al capitolo 2, la periodicità di fatturazione è oggi regolata per i clienti serviti nei regimi di tutela; nel mercato libero è invece oggetto di contrattazione tra le parti. La tabella 2 mostra, per il mercato libero, la percentuale di punti serviti dai venditori del campione ripartiti per periodicità di fatturazione, evidenziando una particolare rilevanza della fatturazione bimestrale anche per il settore del gas naturale. Sempre con riferimento al gas naturale, dai dati dell'Indagine conoscitiva sulla fatturazione, è possibile inoltre

²⁶ La stima dei consumi dovrà essere effettuata in coerenza con la disciplina che l'Autorità intende implementare sul tema, di cui al capoverso 4.24 e seguenti.

²⁷ Rispettando la previsione del d. lgs 102/14

²⁸ Si veda a tal proposito la nota 22.

²⁹ Si veda in proposito quanto previsto all'articolo 6 della Bolletta 2.0, oltre che quanto già in vigore ai sensi della deliberazione ARG/com 202/09.

evidenziare come tale periodicità risulti essere quella predominante per i punti di prelievo appartenenti alla classe di consumo annuo compresa tra 500 e 5000 Smc, anche qualora serviti in tutela, pur non essendo espressamente prevista dalla regolazione; in particolare l'incidenza di tale periodicità è pari al 63% per il servizio di tutela e al 67.8% per il mercato libero. Si segnala infine che la categoria "Altro" per il settore elettrico comprende anche le periodicità di fatturazione trimestrali e quadrimestrali, che nel questionario diffuso presso il campione non erano indicate come opzioni esplicite. Nel settore del gas naturale, invece, tale categoria comprende, ad esempio, i casi di clienti fatturati con periodicità variabili all'interno dell'anno (tipicamente più frequenti nel periodo invernale).

Tabella 2: Periodicità di fatturazione nel mercato libero – percentuale di POD/PDR serviti

	ELETTRICO	GAS
Mensile	7%	3%
Bimestrale	68%	47%
Trimestrale	25%	10%
Quadrimestrale		24%
Altro		17%
	100%	100%

Fonte: Indagine conoscitiva in materia di fatturazione

- 4.3 L'intervento sulla periodicità della fatturazione deve essere valutato considerando l'impatto che un incremento della suddetta periodicità ha in termini di potenziali benefici e costi sia per il cliente finale e sia per il soggetto che emette la fattura.
- 4.4 Relativamente ai benefici per il cliente finale, l'aumento della periodicità potrebbe permettere al cliente finale, anche in ragione dell'aumento della frequenza delle informazioni rese disponibili:
- di effettuare un monitoraggio di breve periodo dei propri consumi in modo da essere edotto dei propri livelli di consumo e di poter così valutare eventuali misure volte a ridurre i propri consumi;
 - di avere maggiore certezza della spesa associata ai propri consumi in modo da essere in grado di pianificare al meglio la propria spesa.
- 4.5 In tale ambito occorre altresì considerare che è attualmente in consultazione (*cfr* documento per la consultazione 186/2015/R/eel) l'orientamento, per ora relativo al solo settore elettrico, che i venditori rendano disponibili i dati di misura storici effettivi, rilevati negli ultimi 3 anni dall'impresa distributrice, ai clienti finali che ne facciano richiesta; tale messa a disposizione dovrebbe essere realizzata attraverso opportuni canali, diversi dai documenti di fatturazione, privilegiando soluzioni web che consentano, in particolare nel mercato libero, anche la possibilità di arricchire le informazioni con ulteriori contenuti che il cliente può utilizzare per effettuare ulteriori analisi.
- 4.6 Relativamente all'impatto per il soggetto che emette la fattura, l'aumento della periodicità si traduce, da un lato, in maggiori costi operativi relativi all'emissione e spedizione dei documenti ma, dall'altro, comporta anche un vantaggio in termini di posizione finanziaria netta per il venditore, in quanto verrebbero in tale modo anticipati anche gli incassi dai clienti finali, consentendo una conseguente migliore pianificazione dei movimenti di cassa.

MODIFICA PERIODICITA' FATTURAZIONE

- 4.7 L'Autorità ritiene opportuno aumentare la periodicità di fatturazione anche per tenere conto, sia per il settore elettrico che per il settore del gas naturale, di un maggiore allineamento delle periodicità di fatturazione rispetto alle previsioni in termini di messa a disposizione dei dati di misura effettivi da parte del distributore.
- 4.8 Relativamente al settore del gas naturale, l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere che la fatturazione avvenga con periodicità almeno:
- quadrimestrale, per i clienti titolari di PDR con consumi inferiori a 500 Smc/anno³⁰;
 - bimestrale, per i clienti titolari di PDR con consumi compresi tra 500 e 1500 Smc/anno e di PDR con consumi compresi tra 1500 e 5000 Smc/anno;
 - mensile, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, per i clienti titolari di PDR con consumi superiori a 5000 Smc/anno.
- 4.9 Con riferimento ai punti dotati di *smart meter*, l'Autorità intende valutare di:
- portare ad una periodicità di fatturazione mensile tutti i clienti presso i quali sono installati misuratori di classe maggiore o uguale a G10, in quanto per tali punti la rilevazione del dato di misura è già mensile;
 - modificare la periodicità dei clienti presso i quali sono installati misuratori di classe minore di G10, modificandone al contempo la frequenza di rilevazione dei dati di misura³¹, dal momento che lo *smart meter* dovrebbe consentire la possibilità di lettura mensile. La suddetta modifica dovrebbe avvenire con la dovuta gradualità, dando un criterio di priorità ai clienti con consumi più elevati.
- 4.10 Relativamente al settore dell'energia elettrica, l'Autorità intende prevedere che la periodicità di fatturazione sia mensile per i clienti BT altri usi con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW, mentre intende mantenere invariate le periodicità attualmente previste per gli altri clienti finali serviti in maggior tutela.
- 4.11 Si intende inoltre valutare, sulla base degli elementi che verranno segnalati nell'ambito della presente consultazione, se prevedere per i clienti finali domestici che il venditore debba comunque rendere disponibile, su richiesta del cliente finale, anche periodicità di fatturazione maggiori rispetto a quelle previste dalla regolazione. In tale ipotesi, sarebbe quindi il cliente finale a scegliere tra la fatturazione bimestrale (per i clienti domestici del gas con consumi inferiori a 500) o mensile, secondo proprie valutazioni di opportunità, anche valutandone gli eventuali impatti finanziari.

- Q9. *Si condivide l'orientamento relativo alla periodicità di fatturazione per il settore gas? Se no, per quali ragioni?*
- Q10. *Si condivide l'orientamento relativo alla periodicità di fatturazione per il settore dell'energia elettrica? Se no, per quali ragioni?*

³⁰ Per tali clienti l'Autorità ritiene di mantenere l'attuale periodicità di fatturazione in ragione dell'impatto sui costi (rispetto ai potenziali benefici) di un aumento della suddetta periodicità, ferma restando la possibilità del venditore e del cliente finale di prevedere nel contratto di fornitura una periodicità di fatturazione più frequente.

³¹ L'attuale frequenza di rilevazione è infatti la medesima di quelle previste per i punti con misuratori tradizionali

Q11. Indicare gli elementi da considerare al fine di valutare la possibilità di aumentare la periodicità di fatturazione per i clienti domestici. In particolare, si richiede di evidenziare i benefici per i clienti finali e per i venditori nonché i costi relativi a tali interventi, le tempistiche e la relativa fattibilità.

Q12. Quale criterio di gradualità dovrebbe essere utilizzato per la modifica della frequenza di rilevazione dei dati misura per i punti con smart meter di classe inferiore a G10? In particolare quali eventuali soglie di consumo si ritiene siano più opportune?

ULTERIORI OBBLIGHI IN TEMA FATTURAZIONE

- 4.12 Il tema della periodicità di fatturazione necessita di essere affrontato anche da un diverso punto di vista, ed in particolare con riferimento all'eventuale mancato rispetto della stessa periodicità da parte del venditore. Dai reclami dei clienti finali risultano ancora evidenze circa l'emissione di fatture con notevole ritardo rispetto al periodo cui si riferiscono le fatture medesime (di seguito: periodo di riferimento) e circa la mancata emissione di fatture di periodo. Tali criticità hanno un rilievo nella percezione dell'efficienza del mercato e nella fiducia che i clienti finali ripongono nel medesimo.
- 4.13 Per tali ragioni e al fine di aumentare l'affidabilità del mercato percepita dai clienti finali, anche in coerenza con l'evoluzione dell'assetto di mercato e della progressiva evoluzione dei regimi di tutela, come definita nel percorso di riforma delle tutele di prezzo, l'Autorità intende introdurre un temporaneo obbligo in materia di periodicità di fatturazione consistente nel rispetto delle seguenti condizioni circa l'emissione della fattura. Nello specifico si intende prevedere che:
- la fattura debba essere emessa entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento;
 - il periodo di riferimento debba essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita (ad esempio per una fatturazione bimestrale, ciascuna fattura deve riferirsi ai consumi di due mesi).
- 4.14 Inoltre, in coerenza con la prassi attualmente diffusa, l'inizio del periodo di riferimento deve coincidere con il giorno successivo a quello relativo all'ultimo dato di misura effettivo. Tale considerazione è valida per le fatture stimate (solo nel caso in cui il cui periodo di riferimento inizi con una misura effettiva), per le fatture effettive e per le fatture miste. Diversamente, potrebbe non essere valida in caso di fatture con ricalcoli, con particolare riferimento ai casi di ricalcoli relativi a modifiche dei dati di misura relativi ad esempio a una rettifica di una misura precedentemente errata.
- 4.15 Il vincolo di cui al punto 4.13, lettera b) non dovrebbe essere applicato con riferimento:
- alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
 - alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a voltura o attivazione infra-mese: in tal caso, dunque, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche leggermente più lungo o più corto della periodicità di fatturazione prestabilita;
 - alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida col periodo riferimento coerente con la periodicità, ad esempio in

caso di chiusura del rapporto contrattuale infra-mese o in caso di fatturazione bimestrale qualora lo *switching* del cliente finale avvenga al primo giorno del secondo mese del bimestre che sarebbe dovuto essere fatturato³²;

d) in caso di fatture basate su dati di autolettura comunicati dal cliente finale e validati dal distributore.

4.16 Nella vigenza degli obblighi di cui al punto 4.13, in caso di violazione i venditori saranno tenuti a corrispondere un indennizzo automatico pari a 20 € da riconoscere al cliente nella medesima fattura per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- la fattura è emessa oltre i 45 giorni;
- il periodo di riferimento è più ampio di quello previsto dalla regolazione.

4.17 Gli orientamenti presentati in tema di ulteriori obblighi per la periodicità di fatturazione troveranno applicazione, relativamente al settore elettrico, con riferimento a tutti i clienti finali connessi in bassa tensione, indipendentemente dal trattamento del punto di prelievo.

Q13. Si condividono gli orientamenti in tema di periodicità di fatturazione?

Q14. Si ritiene sia necessaria una specifica attività di monitoraggio delle performance in materia di periodicità di fatturazione e dell'indennizzo previsto in caso di violazione?

II orientamento: incentivo utilizzo autolettura

4.18 Per minimizzare ulteriormente la presenza di dati di consumo stimati nell'ambito degli importi fatturati, l'Autorità intende definire specifici interventi finalizzati ad incentivare l'utilizzo dell'autolettura. In particolare, si intende, da un lato, omogeneizzare la disciplina del settore elettrico in coerenza con la recente riforma della misura gas e, dall'altro, introdurre specifiche modalità affinché il cliente finale sia messo al corrente dell'opportunità e utilità di ricorrere all'autolettura.

4.19 Ai fini dell'omogeneizzazione della disciplina nei due settori, per quanto riguarda il settore elettrico³³, l'Autorità intende definire specifici obblighi per tutti i venditori per i punti di prelievo con contatori non telegestiti. Nel dettaglio, si intende:

- a) estendere a tutti i venditori l'obbligo di messa a disposizione di un sistema per l'autolettura nel caso di clienti finali titolari di punti di prelievo non dotati di contatore telegestito; di conseguenza, tutti i clienti, anche quelli nel mercato libero, potrebbero utilizzare lo strumento dell'autolettura;
- b) prevedere che, in caso di autolettura comunicata dal cliente finale, il venditore sia tenuto a trasmettere il dato all'impresa di distribuzione per la validazione nei limiti di una al mese, indicando la data di raccolta;
- c) prevedere che l'impresa di distribuzione debba procedere alla validazione dell'autolettura comunicatagli dal venditore e, conseguentemente, mettere a disposizione il dato validato al venditore³⁴.

³² In tale ultimo caso infatti la fattura non può che contabilizzare un solo mese di fornitura

³³ Si ricorda che l'autolettura dovrebbe impattare su un numero di punti minore in considerazione della maggiore diffusione di contatori telegestiti.

- 4.20 L'Autorità intende definire specifici obblighi anche con riferimento ai punti di prelievo con contatori telegestiti, nei casi in cui sia stato necessario emettere 2 fatture consecutive in acconto, a causa dell'indisponibilità dei dati di misura effettivi. In particolare si intende prevedere che il venditore:
- a) metta a disposizione strumenti e canali per la raccolta delle autoletture, informando, con le modalità dal medesimo definite, il cliente finale, della possibilità di effettuare l'autolettura;
 - b) acquisisca le autoletture comunicate dal cliente finale, le invii al distributore per la relativa validazione e le utilizzi ai fini della fatturazione.
- 4.21 Per entrambi i settori, l'Autorità intende lasciare autonomia al venditore circa l'indicazione delle finestre temporali per la comunicazione dell'autolettura: il venditore potrà liberamente definirne periodo e ampiezza (eventualmente tenendo conto del calendario pubblicato dal distributore). In tale ambito, si intende comunque mantenere la previsione, ad oggi riferita ai regimi di tutela, che l'informazione relativa alla finestra in cui è possibile effettuare l'autolettura sia contenuta nelle bollette destinate ai clienti che possono comunicare l'autolettura, in particolare prevedendo che tale informazione sia riportata nella bolletta sintetica.
- 4.22 Dal punto di vista procedurale, il venditore che riceve l'autolettura deve trasmetterla in ogni caso all'impresa di distribuzione senza effettuare alcuna verifica, fatta salva l'evidenza di errore palese; nello specifico, per errore palese si vuole intendere il caso in cui il dato comunicato dal cliente finale risulti di un ordine di grandezza significativamente diverso dall'ultimo dato disponibile, e tale diversità non sia comunque giustificabile solo in base a modifiche nelle abitudini di consumo³⁵. In considerazione di una più precisa definizione del concetto di errore palese, l'Autorità intende inoltre prevedere il superamento del concetto di verosimiglianza al momento presente nella regolazione di entrambi i settori dei regimi di tutela. Una volta girata l'autolettura all'impresa di distribuzione, questa provvederà entro date tempistiche a validarla, se ne ricorrono i presupposti. Il dato di autolettura validato potrà essere utilizzato come lettura effettiva ai fini della fatturazione, in coerenza con quanto illustrato al III orientamento in materia di dati di misura da utilizzare nella fatturazione.
- 4.23 Con riferimento, infine, agli interventi volti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale circa l'utilizzo dell'autolettura, l'Autorità intende prevedere in capo al venditore, per entrambi i settori:
- a) nella fase pre-contrattuale, l'obbligo di indicare al cliente finale la possibilità di comunicare l'autolettura e le relative modalità e i termini di comunicazione, anche per rendere edotto il cliente della presa in carico di una sola autolettura nel periodo considerato;
 - b) l'obbligo di informare, almeno una volta all'anno con le modalità definite dal venditore, il cliente finale della possibilità di autolettura. Questa comunicazione dovrebbe essere

³⁴ Secondo quanto previsto dalla deliberazione 65/2012/R/eel, nelle tempistiche previste dal TIME

³⁵ Ad esempio è il caso, tipicamente nel gas, di un cliente che abbia comunicato un dato di misura leggendo anche i numeri in rosso, senza indicare la virgola e quindi sbagliando l'ordine di grandezza; oppure qualora il cliente abbia mancato di leggere un numero tra quelli visualizzati dal display del misuratore.

inviata a quei clienti che, pur avendone diritto, nell'ultimo anno non hanno mai comunicato un'autolettura.

- Q15. Si condivide l'orientamento volto ad estendere nel settore elettrico l'autolettura anche per i clienti del libero qualora il contatore non sia telegestito?*
- Q16. Si ritiene che debbano essere introdotte ulteriori prescrizioni in tema di finestra per comunicare l'autolettura?*
- Q17. Si ritiene che gli interventi volti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale circa l'utilizzo dell'autolettura siano opportunamente delineati? Se no, quali ulteriori interventi dovrebbero essere indicati?*

III orientamento: criteri quantificazione consumi stimati

4.24 In entrambi i settori sarebbe possibile ricorrere alla stima dei consumi:

- a) da parte del distributore per i punti con contatore:
 - i. non telegestito, qualora la lettura programmata dal distributore non abbia avuto esito positivo;
 - ii. telegestito per i quali, con riferimento a un certo periodo di raccolta periodica, questa non abbia avuto buon esito³⁶;
- b) da parte del venditore per i punti con contatore:
 - i. non telegestito, per le fatture emesse all'interno del periodo in cui il distributore non ha l'obbligo di effettuare alcuna rilevazione dei dati di misura (fatturazione fisiologicamente basata sui consumi stimati dal venditore);
 - ii. sia telegestito che non telegestito, per le fatture che, ai sensi degli obblighi di lettura periodica in capo al distributore, dovrebbero basarsi su dati di misura rilevati, che però non sono stati messi a disposizione (o sono pervenuti in ritardo) al venditore da parte dell'impresa di distribuzione.

4.25 Le situazioni sopradescritte hanno un maggiore impatto nel settore del gas naturale in termini di clienti potenzialmente coinvolti e probabilità di accadimento, data l'attuale bassa diffusione dei contatori gas telegestiti. Diversamente, per il settore dell'energia elettrica, grazie alla diffusione dei contatori telegestiti, il numero di casi per cui si ha la necessità di stimare i consumi è più ridotto. Si evidenzia a riguardo che, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione 475/2013/E/eel, è stato rilevato per i punti dotati di tali contatori che i casi di mancata presa in carico del dato di misura effettivo rappresentano il 4%³⁷ circa dei tentativi

³⁶ A causa di un malfunzionamento del contatore o del sistema di telegestione


³⁷ Elaborazioni dell'Autorità dei dati dichiarati dalle principali imprese distributrici nell'ambito dell'istruttoria di cui alla deliberazione 475/2013/E/eel. Le cause di mancata telegestione sono imputabili a:

- a. Contatore non raggiungibile
- b. Concentratore non raggiungibile
- c. Contatore non arruolato
- d. Anomalia sistema centrale
- e. Contatore raggiungibile da riprogrammare perché sostituito su guasto.

di raccolta delle letture periodiche dei contatori telegestiti. Inoltre si ricorda che, per il settore dell'energia elettrica, il Codice di rete elettrico ha già previsto una rilevante modifica della regolazione finalizzata ad incentivare l'impresa di distribuzione a mettere a disposizione dati di misura effettivi. Tale modifica dovrebbe comportare un ridimensionamento del numero dei casi per cui sarà necessario, con riferimento ai contatori telegestiti, emettere fatture sulla base di misure stimate da parte del distributore.

- 4.26 L'analisi delle risposte ai questionari dell'Indagine conoscitiva sulla fatturazione permette di fornire una prima indicazione dei criteri di stima utilizzati dai venditori del campione. In particolare, la Figura 1 riporta le informazioni per il settore elettrico, per il quale emerge che in gran parte dei casi (34.4%) si ricorre ai dati storici di consumo; tuttavia particolarmente significativo (38.2%) è anche il ricorso ad altre modalità di stima quali a titolo di esempio l'utilizzo dei dati comunicati dal cliente al momento della stipula del contratto o una stima elaborata a partire dal consumo giornaliero calcolato sulla base delle ultime due letture disponibili.

Figura 1: Criteri di stima utilizzati per il settore elettrico



Fonte: Indagine conoscitiva in materia di fatturazione

- 4.27 Con riferimento al settore del gas naturale, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla fatturazione è stato invece chiesto ai venditori di indicare per ciascun criterio di stima un punteggio in base alla priorità di utilizzo (dove il valore "1" indica la priorità massima, e il valore "5" quella minima), dando anche la possibilità di indicare altri criteri di stima, specificandoli. In particolare nella categoria "altro" i venditori hanno indicato criteri basati sulle dichiarazioni relative al consumo annuo fornite dai clienti in sede contrattuale o su consumi mensili costanti calcolati sulla base dei consumi storici con successivo conguaglio annuale, o un mix dei criteri sopraindicati. I risultati sono riportati nella tabella 3, dalla quale peraltro si evince che non esiste una particolare differenza dei criteri utilizzati tra mercato libero e servizio di tutela.

Si precisa, tuttavia, che tali casi di "malfunzionamento" possono altresì derivare da una gestione non efficiente da parte dell'impresa di distribuzione e possono avere impatti negativi in termini di qualità del dato di misura messo a disposizione mensilmente e di ritardo rispetto alle tempistiche previste per la messa a disposizione del dato di misura.

Tabella 3: Criteri di stima utilizzati per il settore gas (punteggi da 1 a 5)

	Media servizio tutela	Media mercato libero	Media complessiva
Profilo di prelievo	1,41	1,44	1,43
Andamento storico	1,38	1,51	1,44
Dati delle fatture relative ai corrispettivi mensili del servizio distribuzione	3,79	3,48	3,63
Altro	2,38	2,35	2,37

Fonte: Indagine conoscitiva in materia di fatturazione

- 4.28 In ragione dell'obiettivo di ridurre lo scarto tra i consumi stimati dal venditore e i consumi effettivi e di limitare i conseguenti impatti economici e finanziari³⁸, l'Autorità intende definire i criteri di stima che il venditore deve utilizzare qualora fatturi sulla base di consumi stimati³⁹.
- 4.29 Le stime dovrebbero essere basate sulle seguenti informazioni:
1. il consumo storico effettivo, come risultante dai dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa distributrice, incluse le eventuali autoletture validate, e dando maggiore rilevanza ai dati relativi ai 12 mesi precedenti la stima, ove disponibili;
 2. le dichiarazioni del cliente finale circa le proprie abitudini di consumo qualora il consumo storico effettivo non sia disponibile: tale eventualità può verificarsi nei casi di un nuovo cliente (attivazioni di punti nuovi o precedentemente disattivati e voltura⁴⁰);
 3. dichiarazioni del cliente finale in merito alla variazione delle proprie abitudini di consumo. In tali casi si intende prevedere altresì un obbligo di recepimento delle dichiarazioni scritte del cliente finale riguardanti la variazione delle proprie abitudini di consumo al fine di tenere aggiornate le informazioni alla base delle stime qualora queste si rendessero necessarie nei casi previsti dalla regolazione.
- 4.30 L'Autorità non intende definire una formula specifica di criterio di stima, ma vuole lasciare ai venditori la possibilità di scegliere ed affinare i propri algoritmi aventi ad oggetto l'utilizzo delle informazioni di consumo storiche in mancanza dei dati di consumo, anche stimati, messi a disposizione dal distributore. Tuttavia, l'Autorità intende valutare la possibilità di introdurre delle soglie massime e minime di variazione del livello di consumo

³⁸ In merito agli impatti economici e finanziari degli scarti tra consumo stimato dal venditore ed effettivo, si evidenzia come gli errori di stima possano avere un impatto sul cliente finale sia che si tratti di sovrastime, in quanto queste implicano un graduale trasferimento di risorse dal cliente finale al venditore nei periodi di fornitura fatturati in acconto, sia che si tratti di sottostime, che, fornendo informazioni fuorvianti sui consumi, impattano, potenzialmente, sulla propensione al consumo del cliente finale e generano su quest'ultimo disagi proporzionali al livello dei conguagli che ne conseguono (oltre ad avere impatti sulla pianificazione della spesa).

³⁹ In particolare, si tratta dei casi in cui il venditore effettua delle stime riportati al precedente punto 4.24, lettera b).

⁴⁰ In caso di *switching* il venditore entrante ha a disposizione i dati di misura comunicati dal distributore. Nel settore del gas, in occasione dello *switching*, il distributore è tenuto a mettere a disposizione del venditore entrante, tra gli altri, i dati relativi al prelievo annuo e al profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna. Nel settore elettrico, invece, l'entrante ha a disposizione dati più dettagliati inerenti al consumo storico effettivo in quanto, in occasione dello *switching*, è previsto un flusso informativo *ad hoc* per i dati di misura storici.

stimato da parte del venditore rispetto ad un consumo giornaliero calcolato sulla base dei dati di consumo storici.

- 4.31 In particolare, si intende prevedere che le soglie siano contenute nell'intervallo compreso tra:
1. il consumo giornaliero storico minimo ridotto prudenzialmente di un coefficiente α ;
 2. il consumo giornaliero storico massimo maggiorato prudenzialmente di un coefficiente α .
- 4.32 Il consumo giornaliero storico (minimo e massimo) ai fini dell'individuazione del suddetto intervallo di stima dei consumi sarebbe calcolato col criterio pro-die per ciascun periodo compreso tra due dati di misura effettivi (incluse le autoletture) e registrato:
1. nel settore elettrico, negli ultimi 12 mesi o, qualora quest'ultimo non fosse disponibile, con riferimento all'ultimo periodo compreso tra due dati di misura effettivi a disposizione;
 2. nel settore del gas naturale, nello stesso periodo stagionale dei dodici mesi precedenti o, qualora quest'ultimo non fosse disponibile, con riferimento all'ultimo periodo compreso tra due dati di misura effettivi a disposizione. Per l'individuazione dei periodi stagionali in cui suddividere l'anno termico, con riferimento al settore del gas naturale, è possibile mutuare i periodi ritenuti rilevanti per le frequenze di lettura da parte dell'impresa di distribuzione definiti con la riforma della misura⁴¹.

- Q18. Si condividono i criteri di stima sopra evidenziati? Se no, per quali ragioni?*
- Q19. Si condivide l'introduzione dell'obbligo di recepimento, ai fini della stima dei consumi, delle dichiarazioni scritte e motivate del cliente finale circa la variazione delle proprie abitudini di consumo? Se no, per quali ragioni?*
- Q20. Si condivide l'introduzione di soglie massime e minime per il livello di consumo stimato? In particolare: si condividono le modalità di determinazione del livello delle soglie indicato e la suddivisione dell'anno termico in periodi stagionali per il settore del gas naturale? Quale coefficiente α dovrebbe essere fissato?*
- Q21. Quali ulteriori interventi si ritengono necessari per ridurre lo scarto tra le stime e il consumo effettivo?*

IV orientamento: disciplina fatture miste

- 4.33 Come anticipato, per fatture miste si intendono le fatture basate sia su consumi effettivi, per una parte del periodo di riferimento, che su dati stimati, per la parte successiva. Nella prassi diffusasi tra gli operatori, la parte stimata di tali fatture è spesso chiamata "coda di

⁴¹ I periodi considerati rilevanti sono:

- a) l'anno solare, per i PDR con consumo fino a 500 Smc/anno;
- b) aprile-ottobre e novembre-marzo, per i PDR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- c) novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre, per i PDR con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- d) il mese per i PDR con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.

fatturazione”. Nel resto del paragrafo, laddove utilizzato, si dà al termine coda di fatturazione il significato sopra indicato.

- 4.34 La tematica e le considerazioni oggetto del presente orientamento tengono conto di una precedente consultazione che conteneva orientamenti volti a permettere la fatturazione ai clienti finali in maggior tutela dotati di misuratori elettronici telegestiti esclusivamente in base ai consumi effettivi⁴². A tale consultazione non sono seguiti interventi specifici dell’Autorità anche perché nell’ambito del procedimento erano emerse evidenze circa il fatto che il fenomeno delle code di fatturazione, non risultava numericamente rilevante per i clienti del settore elettrico serviti in maggior tutela. Col presente orientamento si analizza invece il fenomeno della fatturazione mista con riferimento all’intero ambito di applicazione della consultazione, inclusi dunque i clienti del mercato libero di energia elettrica e i clienti di gas naturale.

Focus box 1.

In tema di code di fatturazione del servizio di maggior tutela è emerso altresì che alcuni esercenti il servizio hanno implementato specifiche soluzioni volte a minimizzare il ricorso alle code di fatturazione. In particolare:

- a) un esercente la maggior tutela ha provveduto ad eliminare le code di fatturazione utilizzando un ulteriore dato di misura effettivo messo a disposizione dall’impresa distributrice;
- b) un altro esercente la maggior tutela ha presentato, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio aperto a proprio carico, l’impegno di eliminare totalmente dalle bollette i consumi stimati da parte del venditore, in presenza dei dati di misura messi a disposizione dal distributore, siano essi rilevati o stimati, rinunciando alla fatturazione sulla base dei consumi stimati nel restante periodo di riferimento della bolletta.

La soluzione utilizzata dal primo esercente, di cui alla lettera a), è resa possibile in quanto, da un lato, l’impresa di distribuzione rileva e mette a disposizione mensilmente due dati di misura: il dato rilevato all’ultimo giorno del mese, come prescritto dalla regolazione della misura, e un ulteriore dato relativo al giorno stesso in cui viene rilevato. In aggiunta l’esercente ha modificato i propri sistemi informativi in modo da acquisire ogni mese i due dati di misura utilizzandoli ai fini della fatturazione in base ai clienti finali che devono ricevere le fatture nel relativo mese.

L’impresa distributrice interessata ha dichiarato agli Uffici dell’Autorità che:

- l’implementazione della doppia lettura non ha avuto impatti significativi sui sistemi di acquisizione delle misure, in quanto realizzata nell’ambito della già prevista riprogrammazione dei misuratori funzionale alla rilevazione dei dati per fasce orarie;
- tale doppia lettura può essere messa a disposizione a tutti i venditori che ne facciano richiesta.

La soluzione volta alla minimizzazione delle code di fatturazione, di cui alla lettera b), presentata dal secondo esercente nei confronti dei propri clienti serviti in maggiore tutela e titolari di POD non trattati orari, secondo le dichiarazioni dell’esercente stesso, è orientata di fatto

⁴² Documento per la consultazione, DCO 12/10, recante “Proposte volte a permettere la fatturazione ai clienti finali in maggior tutela dotati di misuratori elettronici telegestiti con esclusivo riferimento ai consumi effettivi”.

all'eliminazione delle code di fatturazione in bolletta mediante una rimodulazione del calendario di fatturazione dell' esercente in modo tale che, in presenza del dato di misura stimato o effettivo ricevuto dal distributore, la fattura contenga il consumo come risultante dall'ultimo dato di misura messo a disposizione dall'impresa di distribuzione. L' esercente specifica che in caso di presenza di autoletture e dati stimati dell'impresa di distribuzione, si impegna ad utilizzare il dato più recente. L'effetto auspicato per i clienti finali sarebbe quello di una drastica riduzione delle bollette contenenti acconti di consumi. L' esercente si è inoltre impegnato a realizzare quanto descritto a tempo indeterminato.

- 4.35 La fatturazione mista, e dunque in presenza di code di fatturazione, non risulta legata all' indisponibilità di un dato di misura effettivo, ma nasce dall' esigenza del venditore di minimizzare l' impatto (finanziario ed economico) del disallineamento tra:
- a) la data di rilevazione del consumo effettivo (pari alla data in cui avviene la registrazione delle misure nel contatore telegestito, alla data in cui viene effettuata la lettura dal personale preposto in caso di contatore non telegestito o all'autolettura del cliente finale);
 - b) la data di emissione della fattura (che può o meno coincidere con l'ultimo giorno di prelievo oggetto di fatturazione).
- 4.36 Tale disallineamento, tendenzialmente fisiologico, è strutturalmente riconducibile a:
- a) le diverse periodicità di messa a disposizione dei dati di misura validati da parte dell'impresa distributrice⁴³ e il calendario di emissione ciclica delle fatture da parte del venditore;
 - b) le tempistiche connesse all'espletamento delle attività di fatturazione al cliente finale da parte del venditore, che implicano dei tempi minimi di verifica, all'elaborazione dei dati di misura quale che sia la data di messa a disposizione di tali dati, e all'emissione e spedizione delle fatture.
- 4.37 In merito alle diverse periodicità della messa a disposizione dei dati misura e il ciclo di fatturazione del venditore, un'efficiente gestione dell'attività di emissione e spedizione delle fatture da parte del venditore è basata su un calendario di fatturazione che riduca i picchi di attività. Conseguentemente, il calendario di emissione delle fatture non è necessariamente (anzi tipicamente non lo è per la maggioranza dei clienti finali serviti da uno stesso venditore) sincronizzato con il calendario con cui si prevede che l'impresa di distribuzione metta a disposizione i dati di misura. La completa sincronizzazione non sarebbe efficiente né dunque auspicabile sia per i clienti dotati di contatore telegestito, nonostante le relative tempistiche di rilevazione e messa a disposizione siano prestabilite e conosciute ex ante da tutti i venditori, sia per i clienti non dotati di contatore telegestito e non letti mensilmente,

⁴³ Come sopra evidenziato, nel settore elettrico i dati di misura relativi ai clienti finali non trattati orari sono messi a disposizione entro venti giorni dalla registrazione o dalla raccolta da parte dell'impresa distributrice. Nel settore del gas naturale i dati di autolettura vengono trasmessi dal distributore entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di acquisizione e validati dal distributore entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

per cui il calendario di messa a disposizione dei dati misura non sono note ex ante ai venditori⁴⁴.

- 4.38 Il disallineamento tra la data di rilevazione del consumo effettivo e la data di emissione della fattura ha un impatto finanziario ed economico sull'attività di vendita, in termini di:
- a) indebitamento, e dunque con riferimento agli oneri finanziari determinati dal disallineamento tra le uscite di cassa relative all'approvvigionamento della materia prima e il pagamento dei servizi di rete, da una parte, e i corrispondenti incassi dai clienti finali (in momenti successivi e più lontani nel tempo), dall'altra;
 - b) l'aumento del rischio creditizio e dell'importo mediamente non incassato in caso di morosità del cliente finale.
- 4.39 Al fine di ridurre tale impatto, tra alcuni venditori di entrambi i settori si è diffusa la prassi di emettere fatture miste. D'altra parte, la fatturazione mista implica impatti negativi per il cliente finale, comportando:
- a) una minore semplicità delle bollette, in quanto riduce significativamente il numero di fatture che contengono unicamente consumi effettivi e complica la comprensione delle bollette, specie in presenza di periodi stimati di pochi giorni⁴⁵;
 - b) una (potenziale) minore stabilità e certezza degli importi fatturati, in quanto presuppone che la parte stimata dei consumi fatturati debba essere successivamente conguagliata.
- 4.40 Conseguentemente, il divieto *tout court* di emettere fatture miste comporterebbe alcuni benefici per il cliente finale, ma al contempo occorrerebbe considerare e temperare tali benefici con gli impatti che tale divieto potrebbe avere. Infatti i conseguenti maggiori costi per i venditori, legati agli impatti finanziari ed economici sopra descritti, potrebbero indurre un aumento dei costi di fornitura nel mercato con un aggravio di spesa per i clienti finali. Inoltre, è opportuno sottolineare che, in presenza di un efficace algoritmo di stima dei consumi da fatturare in acconto, la presenza di code di fatturazione di per sé non comporta effetti negativi rilevanti per il cliente finale in termini di stabilità e certezza degli importi fatturati.
- 4.41 Per tali ragioni l'Autorità intende considerare un pacchetto di interventi volto potenzialmente a ridurre i casi in cui è necessario ricorrere alla fatturazione mista⁴⁶, da considerare complementare agli orientamenti in tema di periodicità di fatturazione e di autolettura. L'Autorità intende distinguere tale pacchetto di interventi, alla luce dei differenti impatti economici, in base alla tipologia di contatore installato presso il cliente e dunque tra:
- a) clienti con contatori telegestiti;
 - b) altri clienti.

⁴⁴ Fatte salve le informazioni contenute nei calendari relativi ai passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure, secondo quanto introdotto con la riforma della misura gas.

⁴⁵ Si pensi per esempio al caso, nel settore elettrico, di una bolletta bimestrale riferita ad un punto dotato di misuratore telegestito che, oltre al bimestre che il cliente finale prevede debba essere contabilizzato, include anche una coda di fatturazione pari ai primi giorni del terzo mese, che sarà conguagliata nella bolletta successiva in seguito alla messa a disposizione della lettura effettiva alla fine di tale terzo mese.

⁴⁶ Resta fermo che, in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura effettivo o stimato da parte del distributore, le fatture debbano necessariamente contabilizzare dati di consumo stimati da parte del venditore.

- 4.42 Con riferimento ai clienti con contatori telegestiti⁴⁷, l’Autorità intende introdurre per i venditori:
- i. il divieto di impiegare una fatturazione mista per un numero di punti superiore al 40% dei punti nella titolarità di tali clienti;
 - ii. il divieto di emettere fatture miste per i punti la cui periodicità di fatturazione è mensile;
 - iii. la facoltà, in caso di autolettura validata ed utilizzata per la fatturazione⁴⁸, di aggiungere periodi stimati successivi all’autolettura stessa al fine di rispettare la coerenza tra periodo di riferimento della fattura e la periodicità di fatturazione, di cui al capoverso 4.13, lettera b), in quanto il venditore non conosce necessariamente il momento in cui l’autolettura sarà comunicata dal cliente.
- 4.43 Con riferimento ai clienti considerati, per i quali gli orientamenti prevedono una periodicità di fatturazione almeno bimestrale, i vincoli sopra esposti, alla luce anche degli orientamenti illustrati al punto 4.13 (emissione entro 45 giorni e periodo coerente con la periodicità di fatturazione), comporteranno fatture che potranno essere:
- a) interamente basate sui consumi effettivi dei due mesi fatturati (almeno nel 60% dei casi) in quanto emesse successivamente alla disponibilità del dato di misura da parte dell’impresa di distribuzione (ad esempio per il settore elettrico il 20 del mese successivo); oppure
 - b) basate su consumi effettivi per il primo mese del periodo di riferimento (di cui si ha già la disponibilità del dato di misura) e su consumi stimati per il secondo mese, qualora il venditore abbia emesso la fattura prima della disponibilità del dato di misura (ad esempio per il settore elettrico nei primi 20 giorni del mese successivo).
- 4.44 Di conseguenza, pur permanendo una parte stimata all’interno della fattura ne deriverebbe comunque una lettura da parte del cliente finale meno complessa rispetto a periodi stimati non corrispondenti al mese.
- 4.45 Il vincolo di cui al punto i. del punto 4.42, è dimensionato in maniera prudenziale ipotizzando che i venditori ottimizzino i programmi di emissione delle fatture al fine di rendere costante l’attività di emissione tra i vari giorni del mese disponibili. Pertanto, tenendo conto del tempo che il venditore ha a disposizione per emettere la fattura, 45 giorni, e del momento in cui ha la disponibilità del dato di misura, che è al più tardi nel settore elettrico il 20 del mese successivo a quello di riferimento, le fatture che potranno essere basate anche su consumi stimati sono quelle emesse nei primi 20 giorni, pari a circa il 40% del tempo a disposizione per l’emissione.
- 4.46 La riduzione del numero di fatture miste, tuttavia, potrebbe avere degli effetti negativi sulla posizione finanziaria netta del venditore, a causa di un allungamento dello scoperto qualora il venditore fosse costretto a posticipare parte delle emissioni delle fatture a dopo la messa a

⁴⁷ Ad eccezione di quelli che usano la fornitura di gas solo per la cottura per cui sono o saranno installati degli *smart meter*.

⁴⁸ Che coerentemente con quanto indicato al capoverso 4.20 sarà recepita dal venditore solo in caso di 2 fatture emesse in acconto.

disposizione del dato di misura da parte del distributore. Di contro il ricorso ad una fatturazione mensile per parte dei clienti serviti, qualora concordata con questi ultimi, genererebbe un effetto opposto su tale posizione finanziaria netta grazie all'emissione di parte delle fatture in anticipo rispetto a quanto sarebbe stato possibile in caso di fatturazione bimestrale.

- 4.47 Con riferimento ai clienti non telegestiti, l'Autorità ritiene che gli orientamenti in tema di periodicità di fatturazione e di autolettura permettano una riduzione del fenomeno della fatturazione mista e incrementino la chiarezza dalle fatture per il cliente finale. In aggiunta al pacchetto di interventi sopra esposto, si precisa che il numero dei casi per cui è necessario ricorrere alle code di fatturazione nel settore elettrico potrebbe ridursi anche come effetto indiretto dell'orientamento di cui al punto 3.10, lettera c), relativo alla pubblicazione dei calendari di rilevazione per i punti di prelievo con misuratori non telegestiti con potenza inferiore a 16,5 kW. Tale pubblicazione infatti fornirebbe uno strumento utile ad una maggiore sincronizzazione dei sistemi di fatturazione dei venditori con le tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura.
- 4.48 In ogni caso l'Autorità intende prevedere che, in caso di dati di autolettura comunicati dal cliente finale e validati dal distributore, il venditore non possa emettere fatture miste contenenti dati di consumo stimati successivi all'autolettura stessa. Tale previsione differisce da quanto indicato al capoverso 4.42, punto iii) in quanto il periodo della finestra in cui è possibile comunicare l'autolettura è liberamente fissato dal venditore, in coerenza con il piano di emissione delle fatture.
- 4.49 Occorre altresì evidenziare che, con riferimento a tutti i clienti finali, le code di fatturazione potrebbero essere ridotte anche qualora diminuissero le attuali tempistiche di messa a disposizione del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione. Peraltro, tale intervento è stato recentemente consultato nel procedimento del Codice di rete elettrico, tuttavia è emerso che stante le attuali modalità di rilevazione dei dati di misura, una riduzione dei tempi avrebbe comportato una riduzione del numero di tentativi di raccolta effettuati dall'impresa di distribuzione, incidendo quindi negativamente sulla qualità dei dati utilizzati per la fatturazione. Il tema deve essere inquadrato nell'ambito della regolazione del servizio di misura e sarà pertanto rinviato a successivo provvedimento.
- 4.50 Con la presente consultazione si intendono infine approfondire, anche sulla base degli elementi che verranno segnalati nell'ambito della medesima, la fattibilità, i costi e le tempistiche di implementazione di ulteriori interventi, anche alternativi agli orientamenti di cui al punto 4.44, che potrebbero portare alla completa rimozione della necessità di ricorrere alla fatturazione mista, proprio alla luce della necessità di contemperare costi e benefici di una simile rimozione.
- 4.51 In particolare, l'Autorità intende valutare l'introduzione degli obblighi:
- i. per tutte le imprese di distribuzione, di rilevare il doppio dato di misura per ciascun mese;
 - ii. per tutti i venditori, di utilizzare tale doppio dato ai fini della fatturazione.
- 4.52 Tali obblighi si applicherebbero con riferimento ai contatori telegestiti nel settore dell'energia elettrica non trattati orari. Ciò comporterebbe inoltre:

- a) per i distributori che non offrono già tale servizio, la necessità di riprogrammare i contatori interessati. In merito, occorre valutare:
 - i. le potenziali difficoltà tecniche, anche legate all'assenza di un ulteriore registro in cui contabilizzare la seconda lettura;
 - ii. il potenziale incremento dei costi in tema di trasmissione dei dati;
 - iii. l'aumento della problematiche di mancata rilevazione dei dati legato al raddoppio del volume di dati da trasmettere. Rispetto alla suddetta estensione, occorrerebbe altresì valutare l'opportunità di inserire un obbligo anche per il gas naturale, nel caso di installazione di *smart meter*;
- b) per i venditori, la necessità di adeguare i propri sistemi informatici al fine di acquisire ed elaborare il doppio dato di misura in base al proprio calendario di emissione delle fatture.

4.53 Gli obblighi di cui al capoverso 4.52, qualora individuati quale soluzione più efficiente, potrebbero richiedere tempi di implementazione relativamente lunghi sia per l'attività di riprogrammazione dei misuratori da parte dei distributori, sia per le modifiche ai sistemi di fatturazione necessarie per i venditori. L'Autorità intende dunque valutare l'applicazione eventualmente temporanea del pacchetto di interventi di cui al capoverso 4.42, come soluzione di breve-medio periodo da introdurre nell'attesa dell'implementazione delle suddette modifiche e riprogrammazioni.

- Q22. Si condividono i vincoli definiti per il ricorso alla fatturazione mista? Motivare la risposta.*
- Q23. Si condivide l'orientamento circa il ricorso alla fatturazione mensile? Motivare la risposta evidenziando in modo particolare gli effetti per gli operatori coinvolti.*
- Q24. Si ritiene che gli orientamenti circa la riduzione del ricorso alla fatturazione mista possano essere implementati rapidamente? Qual è il tempo minimo di implementazione che si ritiene possibile? Motivare la risposta.*
- Q25. Si condividono gli orientamenti che potrebbero portare alla completa rimozione della fatturazione mista? Motivare la risposta, fornendo il dettaglio degli impatti secondo ciascuno degli aspetti indicati al punto 4.52.*


5. Orientamenti su fatture di chiusura

5.1 La fattura di chiusura rappresenta il documento che, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale, contabilizza i consumi registrati fino all'ultimo giorno della fornitura. Tale fattura tiene conto, altresì, della compensazione con l'eventuale deposito cauzionale corrisposto dal cliente finale e degli eventuali debiti/crediti che il cliente finale non ha ancora pagato/incassato. La fattura di chiusura è da considerarsi definitiva, fatte salve eventuali, successive, fatture che dovessero rendersi necessarie nel caso in cui si debba procedere alla rettifica dei consumi anche a seguito di rettifica, da parte del distributore, del dato di misura finale: tale circostanza consegue al diritto del cliente finale, già riconosciuto, nel caso di non corrispondenza del dato di consumo fatturato a mezzo della fattura di chiusura con il dato visibile contatore, di richiedere una rettifica della fattura di chiusura riportante, nel caso di specie, un errato consumo.

- 5.2 Gli orientamenti relativi alla fattura di chiusura mirano a dare certezza al cliente finale circa la chiusura, anche dal punto di vista contabile, del rapporto con un venditore, permettendo che il termine di ricevimento delle suddette fatture sia pari, in tutti i casi di chiusura del rapporto contrattuale, alle 6 settimane⁴⁹.
- 5.3 L’Autorità intende prevedere una disciplina omogenea per tutti i casi di chiusura del rapporto contrattuale (*switching*, voltura e disattivazione del punto) in quanto ritiene che l’obiettivo di garantire certezza al cliente finale circa la chiusura del rapporto con il proprio fornitore sia sempre meritevole di tutela. Difatti, la mancanza di una disciplina posta a garanzia del diritto del cliente al ricevimento della fattura di chiusura in un tempo congruo può compromettere la fiducia del cliente nei meccanismi di mercato; peraltro l’estensione della regolazione delle fatture di chiusura anche ai casi di voltura o disattivazione non comporta alcun aggravio economico e gestionale per il venditore, che ha comunque interesse ad estinguere in tempi brevi la posizione debitoria del cliente finale ed ottenere così il versamento del corrispettivo contabilizzato dalla fattura di chiusura stessa.
- 5.4 L’Indagine conoscitiva sulla fatturazione ha permesso di raccogliere alcune informazioni circa le attuali tempistiche di emissione delle fatture di chiusura a seguito di cambio di fornitore del cliente finale. Con riferimento al settore elettrico, i venditori hanno indicato che in media i giorni necessari per l’emissione della fattura di chiusura, sono circa 36; con riferimento al settore gas i giorni sono invece pari a circa 44; si segnala però che in entrambi i settori i dati sono stati forniti da un sotto-campione dei venditori partecipanti all’Indagine, che presenta una scarsa rappresentatività statistica.
- 5.5 Per il solo settore elettrico sono inoltre state raccolte informazioni relative alle tempistiche di emissione delle fatture di chiusura, emesse a seguito della chiusura del rapporto contrattuale per motivi diversi dallo *switching* (volture, o disattivazioni). I grafici 2 e 3, mostrano, in particolare per la maggiore tutela, tempistiche in linea con le prescrizioni normative, sebbene la domanda rivolta ai venditori del campione facesse riferimento alle tempistiche di emissione e non di ricevimento delle fatture.


⁴⁹ Il suddetto termine è pertanto conforme a quanto previsto dal Terzo Pacchetto, punto 1, lettera j), dell’Allegato I alle Direttive 2009/72 e 2009/73.

Figura 2: Tempistiche di emissione della fattura di fine rapporto - Servizio di maggior tutela



Fonte: Indagine conoscitiva sulla fatturazione

Figura 3: Tempistiche di emissione della fattura di fine rapporto – Mercato libero



Fonte: Indagine conoscitiva sulla fatturazione

Q26. Si condivide l'orientamento volto a dettare una serie di regole relative alla fattura di chiusura anche per i casi di voltura e disattivazione del punto? Per quali ragioni una tale regolazione non sarebbe opportuna?

I orientamento: obblighi di emissione della fattura di chiusura

- 5.6 Al fine di garantire che la fattura di chiusura sia ricevuta dal cliente finale entro sei settimane dal giorno della chiusura del rapporto contrattuale (ad esempio per *switching*, voltura o disattivazione del punto su richiesta del cliente finale), l'Autorità intende prevedere che l'emissione della fattura di chiusura avvenga al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane. Sulla base di tale orientamento, il venditore disporrebbe di un tempo congruo per garantire il recapito della fattura all'indirizzo del cliente finale (vale a dire 7 giorni). L'Autorità ritiene comunque che tale termine possa essere ridotto qualora venditore e cliente finale abbiano concordato modalità di recapito delle fatture diverse dal recapito tramite vettore postale tradizionale, quali l'invio per posta elettronica o comunque ricorrendo a modalità tali da permettere un immediato recapito della fattura a seguito della sua emissione.
- 5.7 Tale termine permetterebbe inoltre al venditore di disporre del tempo sufficiente all'emissione della fattura a seguito della messa a sua disposizione, in accordo alle tempistiche previste dalla regolazione, dei dati di misura da parte del distributore nei casi di *switching*⁵⁰. Per quanto riguarda la voltura la congruità del termine è al momento stimabile solo per il settore elettrico⁵¹, in quanto la disciplina relativa al settore del gas naturale è in corso di definizione. Infine, nei casi di disattivazione del punto non è al momento prevista una specifica regolazione che disciplini il termine per la messa a disposizione del dato di misura⁵². In tali casi si intende quindi valutare l'introduzione, in capo alle imprese di distribuzione, di un obbligo di comunicazione al venditore dell'esito della prestazione (ivi compreso il dato di misura effettivo rilevato) di disattivazione entro 3 giorni lavorativi dalla sua effettuazione.
- 5.8 In alternativa ed in subordine all'orientamento in accordo al quale la fattura deve essere emessa al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane, l'Autorità ritiene possibile limitare l'intervento regolatorio alla trasposizione, nell'ambito della regolazione, dell'obbligo di recapito della fatture nelle 6 settimane secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da quella primaria di recepimento, ove è stabilito che l'Autorità garantisca l'applicazione delle misure a tutela dei consumatori di cui alle Direttive del Terzo Pacchetto. Tuttavia, il vincolo degli 8 giorni appare maggiormente tutelante, in quanto

⁵⁰ Con riferimento allo *switching* il venditore disporrebbe di un tempo pari a 15 giorni per l'emissione della fattura nei confronti dei clienti finali titolari, di punti di prelievo non trattati orari del settore elettrico e pari ad almeno 25 giorni per l'emissione della fattura nei confronti dei clienti finali del settore del gas.

⁵¹ Per la voltura del settore elettrico, il venditore disporrebbe di un tempo pari o superiore a 28 giorni.

⁵² Tuttavia, considerato che, in entrambi i settori, la prestazione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e ipotizzando, come pare possibile, che l'esito venga dal distributore tempestivamente messo a disposizione del venditore, quest'ultimo disporrebbe, anche in questo caso, di un tempo sufficiente per l'emissione della fattura di chiusura entro le 6 settimane dalla data di disattivazione del punto di fornitura. Ad esempio, ipotizzando 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della disattivazione per la comunicazione dell'esito, il venditore avrebbe a disposizione circa 30 giorni per l'emissione della fattura.

maggiormente verificabile dai clienti finali, soprattutto nel caso dei venditori - la maggior parte - che si avvalgono di vettori esterni per la consegna delle fatture ai clienti finali.

- 5.9 Gli orientamenti presentati in tema di obblighi di emissione della fattura di chiusura troveranno applicazione, relativamente al settore elettrico, con riferimento a tutti i clienti finali connessi in bassa tensione, indipendentemente dal trattamento del punto di prelievo

Q27. Si condivide l'orientamento volto a prescrivere l'emissione della fattura almeno 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane? Si ritiene, in alternativa, che non debba essere prescritta una tempistica di emissione, ma solo l'obbligo di provvedere al recapito della fattura nelle 6 settimane?

Q28. Si ritiene che, nel caso di recapito della fattura via posta elettronica o tramite strumenti che permettano il recapito immediato della stessa, debba essere previsto un termine inferiore agli 8 giorni ipotizzati? In caso di risposta affermativa, quale potrebbe essere il numero di giorni da prevedere?

II orientamento: utilizzo autolettura

- 5.10 Ai fini della fatturazione di chiusura, risulta essenziale che il dato di misura sia effettivo o considerabile come tale. La presenza di un dato di misura stimato aumenterebbe infatti il rischio di una successiva rettifica del dato stesso e comporterebbe, pertanto, l'emissione di una ulteriore fattura rispetto alla fattura di chiusura basata sul dato stimato, facendo venir meno la certezza circa la correttezza della prima fattura di chiusura.

- 5.11 Nello specifico, relativamente allo *switching*:

- a) per il settore gas, non si intende effettuare alcun intervento, in quanto la riforma della misura ha già introdotto specifiche misure, stabilendo tra l'altro che il dato di misura di *switching*, validato e comunicato a entrambi gli utenti della distribuzione, entrante e uscente, possa anche coincidere con l'autolettura fatta dal cliente;
- b) per il settore elettrico, si intende estendere la possibilità di utilizzare l'autolettura per i punti di prelievo con contatore non telegestito.

- 5.12 In particolare, per il settore elettrico, verrebbero definite tempistiche e modalità analoghe a quelle previste con la riforma della misura gas, stabilendo che i venditori (sia entrante sia uscente) possano raccogliere il dato presso il cliente finale mediante autolettura nello stesso periodo previsto per la raccolta da parte dell'impresa di distribuzione⁵³, procedendo alla trasmissione⁵⁴ di tale dato alla stessa impresa di distribuzione per la validazione. L'impresa di distribuzione dovrebbe poi ricondurre l'autolettura, qualora necessario, all'ultimo giorno del mese e procedere alla validazione in tempo utile per poter rispettare le tempistiche di messa a disposizione del dato agli utenti interessati secondo la regolazione vigente.

- 5.13 Un tale set di regole, sia per il settore elettrico - limitatamente ai punti con contatore non telegestito - sia per il settore gas, potrebbe essere introdotto in linea teorica anche nei casi di voltura, laddove la rilevazione dell'impresa di distribuzione abbia dato esito negativo.

⁵³ Ovvero un periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo alla data di *switching*

⁵⁴ La trasmissione avverrebbe non più tardi del quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell'autolettura.

Attualmente, prassi diffuse sembrerebbero essere quelle dell'acquisizione del dato di misura, tramite autolettura, da parte del venditore direttamente dal cliente richiedente la voltura⁵⁵.

- 5.14 La regola ora richiamata, peraltro, non dovrebbe minare la possibilità per il cliente uscente di contattare il venditore per effettuare una propria autolettura. Il caso di non coincidenza tra le due autoletture non potrebbe comunque essere risolto sulla base della regolazione, in quanto esso attiene ad una relazione tra clienti finali. L'orientamento relativo all'utilizzo in via prioritaria dell'autolettura del cliente finale richiedente la voltura sembra comunque rispondere alla logica della operazione di voltura stessa, in quanto è tale cliente finale a prendere l'iniziativa volta alla richiesta di voltura ed avvio della fornitura sotto un diverso nome⁵⁶.
- 5.15 Infine, per far sì che possa disporsi dell'autolettura in caso di chiusura del rapporto contrattuale, l'Autorità intende prevedere alcune modalità di informazione ai clienti finali. In particolare, il cliente finale interessato – vale a dire il cliente finale elettrico non dotato di contatori telegestiti e potenzialmente il cliente finale gas - dovrebbe essere informato:
- 1) della possibilità di effettuare l'autolettura;
 - 2) delle modalità e delle tempistiche di comunicazione della stessa;
 - 3) del fatto che il dato così comunicato potrebbe venire ricondotto alla data di avvio della fornitura;
 - 4) che l'utilizzo dell'autolettura ai fini della fatturazione è comunque condizionato all'assenza di un dato effettivo comunicato dall'impresa di distribuzione e ricondotto all'ultimo giorno di fornitura.
- 5.16 Tali informazioni dovrebbero essere trasferite dal venditore al cliente finale in fase di conclusione del contratto e indicate nel contratto stesso, per i casi di *switching* e in occasione della richiesta del cliente finale per i casi di voltura o delle richieste di informazioni da questo formulate (tramite call center, sportelli fisici, lettera, mail ecc) in merito alle modalità per l'ottenimento della voltura e in generale in occasione di richieste riguardanti le modalità di espletamento dell'autolettura nonché sui siti internet dei venditori.

- Q29. *Si condivide l'orientamento volto ad estendere al settore elettrico la disciplina di utilizzo delle autoletture in caso di switching? Se no, per quali motivi?*
- Q30. *Si condivide l'utilizzo dell'autolettura anche per i casi di voltura secondo quanto indicato?*
- Q31. *Si condividono gli orientamenti in tema di comunicazione ai clienti finali delle modalità di autolettura?*

⁵⁵ Pare opportuno sottolineare che tale dato è al contempo il dato di lettura iniziale per il cliente richiedente e il dato di lettura finale per il cliente uscente.

⁵⁶ Come già ipotizzato con il DCO 4/11, al fine di superare l'eventualità della non presenza simultanea dei due clienti finali (per esempio perché il cliente entrante non conosce il cliente uscente) l'Autorità era orientata a ricorrere all'autolettura del cliente finale entrante, precisando che l'eventuale contestazione relativa all'attribuzione dei consumi da parte del cliente uscente sarebbe stata gestita come una rettifica di fatturazione ai sensi del TIQV.

III orientamento: indennizzi per fatturazione di chiusura tardiva

- 5.17 In generale, è necessario precisare che la fatturazione di chiusura tardiva potrebbe derivare da:
- a) un ritardo della messa a disposizione del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione che non permette al venditore di rispettare le tempistiche di emissione; oppure
 - b) un ritardo imputabile al venditore medesimo.
- 5.18 Con riferimento alla casistica di cui alla lettera a), è necessario ricordare che per il settore elettrico e con riferimento ai punti di prelievo telegestiti, il Codice di Rete elettrico ha introdotto un indennizzo a carico dell'impresa di distribuzione nei casi di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione al venditore dei dati validati⁵⁷, pari per i punti trattati per fasce a 0.10 € per giorno di ritardo, fino ad un massimo di 1 € per punto⁵⁸. Tale previsione consente quindi già, limitatamente alla tipologia dei punti soprariocordati, di avere un incentivo al rispetto delle tempistiche previste per la messa a disposizione.
- 5.19 L'Autorità intende introdurre analoghe previsioni anche ai casi dei punti di prelievo dotati di contatori non telegestiti del settore elettrico e di punti di riconsegna nel settore del gas naturale. In particolare, si intende prevedere uno specifico indennizzo a carico delle imprese di distribuzione e a favore del venditore:
- a) del settore elettrico, per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione del dato di misura relativo a un punto di prelievo non dotato di contatore telegestito, in occasione dello *switching* di tale cliente;
 - b) del settore gas, per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione del dato di *switching*.
- Gli indennizzi di cui alla lettera a) e b) di importo pari a quanto previsto nel Codice di rete elettrico e descritto al precedente punto 5.21, sono dovuti da parte dell'impresa di distribuzione al solo venditore o esercente la maggiore tutela uscente.
- 5.20 Con riferimento ai casi di cui alla precedente lettera b), l'Autorità intende definire invece uno specifico indennizzo a favore del cliente finale per il mancato rispetto del termine di emissione della fattura di chiusura nei casi di *switching*, voltura o chiusura del rapporto contrattuale, da corrispondere al cliente nella medesima fattura di chiusura.
- 5.21 Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, l'Autorità intende proporre un indennizzo base, crescente in ragione del ritardo rispetto al vincolo di emissione sopradescritto, in quanto l'Autorità ritiene che il disagio subito dal cliente sia tanto più grande quanto maggiore è tale ritardo. In particolare, si intende fissare:
- un livello pari a 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni dal termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura di chiusura;

⁵⁷ Deliberazione 298/2015/R/eel, Allegato C, 7.8

⁵⁸ Un analogo indennizzo è previsto anche per i punti trattati orari ai sensi del TIS ed in particolare esso è pari a 1€ giornaliero fino ad un massimo di 25€

- un livello pari a 4 € incrementato di 0,36 € per giorni di ritardo superiori a 10 fino ad un massimo dell'indennizzo, fissato pari a 20 €, che verrebbe raggiunto qualora la fattura di chiusura fosse emessa con un ritardo, ritenuto grave, pari o superiore a 3 mesi dal termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura di chiusura.

- 5.22 Rispetto ai clienti finali che beneficiano dell'indennizzo per il mancato rispetto del termine di emissione della fattura di chiusura, l'Autorità intende prevedere che l'indennizzo risulti applicabile sia per i clienti finali domestici che per clienti finali non domestici, inclusi per il settore elettrico i clienti titolari di punti di prelievo trattati orari, di entrambi i settori e con particolare riferimento ai casi di *switching*, voltura o chiusura del rapporto contrattuale.
- 5.23 Infine, per quanto attiene alla disciplina degli indennizzi automatici, verrebbe mutuata la disciplina già esistente per i casi di qualità commerciale e violazione dei livelli specifici di qualità, con particolare riferimento alle cause di esclusione. In tale ambito, l'Autorità ritiene comunque importante precisare che l'eventuale ritardo della messa a disposizione del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione non configuri un'ipotesi di disapplicazione automatica degli obblighi del venditore uscente in materia di emissione della fattura di chiusura e, di conseguenza, di corresponsione dell'indennizzo al cliente finale. Infatti, il ritardo risulterebbe rilevante, e come tale idoneo ad escludere il riconoscimento dell'indennizzo, solo qualora il dato stesso giunga al venditore in prossimità della scadenza del termine ultimo per emettere la fattura di chiusura secondo quanto sopra indicato.
- 5.24 Per poter comunque limitare i casi di ritardo nell'emissione della fattura di chiusura, si potrebbe prevedere che il venditore, al fine di rispettare il termine di 6 settimane nei casi in cui il termine della messa a disposizione del dato di misura non sia rispettato dall'impresa distribuzione e qualora non sia disponibile l'autolettura, possa procedere con una propria stima del dato di misura finale. L'Autorità intende comunque allo stesso tempo prevedere che la fattura contenente una stima del venditore possa essere emessa solo nel caso in cui il distributore non abbia messo a disposizione alcun dato di misura entro una certa data, successiva a quella prevista dalla regolazione, da stabilire.

- | |
|--|
| <p>Q32. <i>Si condivide l'orientamento dei casi in cui il distributore e il venditore sono tenuti a corrispondere un indennizzo automatico?</i></p> <p>Q33. <i>Si condividono i meccanismi di calcolo degli indennizzi indicati ed i relativi ammontari?</i></p> <p>Q34. <i>Si condivide l'orientamento relativa al ricorso alla fattura stimata da parte del venditore in mancanza del dato del distributore?</i></p> |
|--|